



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 143

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 aprile 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri	» 19
4 ^a - Difesa	» 29
5 ^a - Bilancio	» 41
6 ^a - Finanze e tesoro	» 48
7 ^a - Istruzione	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 75
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 78
11 ^a - Lavoro	» 88
12 ^a - Igiene e sanità	» 91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 98
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 102

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero	<i>Pag.</i> 110
--	-----------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 112
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 114
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 116
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 117

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 129
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 8 aprile 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(816) CASSON ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*

(848) LI GOTTI ed altri. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il presidente DINI ricorda che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Sottolinea che nel testo medesimo vi sono due modifiche rispetto ai disegni di legge presentati dal senatore Casson e dal senatore Li Gotti. In primo luogo vi è la riformulazione dell'articolo 6, ove viene individuato come Autorità nazionale anti-corruzione, essendo stato soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle al-

tre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, il soggetto cui sono trasferite le relative competenze, al quale saranno assicurate autonomia e indipendenza nell'attività. In secondo luogo, è stata riscritta la clausola di copertura di finanziaria conformemente al parere formulato dalla 5^a Commissione permanente il 25 febbraio scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che i lavori del Comitato ristretto si sono concentrati sostanzialmente su due aspetti problematici dei disegni di legge all'esame: quello relativo alla copertura finanziaria e quello concernente l'individuazione dell'autorità nazionale italiana chiamata all'applicazione della Convenzione.

Più nel dettaglio, con l'articolo 8 del testo unificato, elaborato dal suddetto Comitato, è stata individuata una nuova copertura per l'attuazione della legge, sulla base anche di quanto stabilito dal parere reso dalla 5^a Commissione.

Per quel che concerne la seconda problematica, l'articolo 6 del testo unificato individua l'autorità nazionale italiana nel soggetto al quale sono state trasferite le funzioni di alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, organo soppresso dal decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione prevede inoltre, conformemente a quanto stabilito nella Convenzione, che ad esso sia assicurata autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle sue attività.

Il sottosegretario CALIENDO, nel preannunciare l'intendimento del Governo di apportare talune modifiche al testo unificato, invita la Presidenza a valutare l'opportunità di fissare un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente DINI, accedendo alla richiesta da ultimo formulata, propone di fissare per giovedì 14 maggio 2009 alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(851) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge, il quale, riproponendo il contenuto di un provvedimento governativo presentato nel corso della passata legislatura, intende dare attuazione alla Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005, aperta alla firma dal 14 settembre 2005 e sottoscritta dall'Italia.

Tale Convenzione si occupa di uno specifico settore, quello del terrorismo cosiddetto nucleare, ossia compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, il quale, recependo i contenuti dell'articolo 2 della Convenzione, reca modifiche al codice penale, prevedendo l'introduzione di un articolo 280-ter, rubricato «atti di terrorismo nucleare». Dopo aver illustrato l'articolo 5, il quale aggiunge il materiale radioattivo, nonché i congegni radiologici o nucleari nell'ambito delle disposizioni in materia di armi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dà conto dell'articolo 6, che disciplina taluni obblighi di comunicazione. In particolare quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 280-ter, il pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia non solo l'avvenuto esercizio dell'azione penale, ma anche l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate in ordine a taluno dei reati contemplati dalla suddetta norma. Ai sensi del comma 3, nei procedimenti in ordine a taluno dei reati di terrorismo nucleare, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta inoltre a comunicare immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento. Nei casi anzidetti, il Ministro della giustizia comunica senza ritardo l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento ovvero l'adozione della misura cautelare agli Stati Parte della Convenzione interessati tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Si sofferma infine sull'articolo 7, il quale, al comma 1, prevede che nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro del materiale radioattivo o del congegno nucleare, ovvero di impianti nucleari, in relazione al compimento di taluno dei reati di terrorismo nucleare, ne dia immediata comunicazione al prefetto territorialmente competente, in qualità di autorità proposta alla sicurezza pubblica in ambito provinciale. Al comma 3 si prevede, per tali beni, una ipotesi peculiare di confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Tale norma, osserva l'oratore, appare necessaria al fine di evitare che, per effetto di procedimenti penali, la restituzione di determinati beni possa compromettere relazioni internazionali, e svolge altresì la funzione di sollevare l'autorità giudiziaria dall'onere di valutazioni connotate da una particolare delicatezza sotto il profilo dell'opportunità politica.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), relatore per la 3^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri, fatto proprio dal Gruppo Italia dei valori, che riproduce i contenuti dell'analoga proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme

di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, ricorda che essa è stata elaborata in seno alle Nazioni Unite alla luce dei principi, contenuti nella Carta, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e la promozione di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati. Essa fa salvo il diritto degli Stati di sviluppare ed applicare l'energia nucleare a scopi pacifici e di fruire dei relativi benefici, tuttavia, essa tiene altresì conto che gli atti di terrorismo nucleare possono tradursi in gravi conseguenze e rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

La Convenzione, nell'affrontare la tematica del terrorismo compiuto attraverso l'uso, o la minaccia di usare, congegni o materiali radioattivi o nucleari per il perseguimento di obiettivi terroristici, espressamente esclude dal proprio campo di applicazione (articolo 4, paragrafo 4) la questione relativa alla «legalità dell'uso o della minaccia di fare uso di armi nucleari da parte degli Stati», limitandosi alla commissione di atti di terrorismo nucleare da parte di singoli o associazioni terroristiche.

Sottolinea che la ratifica pone l'esigenza di adattamento dell'ordinamento interno, stante anche la delicatezza della materia. Segnala in proposito l'articolo 4 del disegno di legge, che reca modifiche al codice penale, prevedendo l'incriminazione degli «atti di terrorismo nucleare».

Si riserva di svolgere ulteriori valutazioni sulla base degli spunti che emergeranno nel corso del dibattito e derivanti dalla presentazione di eventuali proposte emendative.

Il presidente DINI ritiene opportuno rinviare lo svolgimento della discussione generale alla prossima seduta.

Il sottosegretario CALIENDO, nel riservarsi di intervenire al termine della discussione generale, preannuncia che il Governo presenterà alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale intende dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché a completare il recepimento anche di altri atti normativi internazionali, quali la già ratificata Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, implementando in tal modo uno

specifico settore del diritto penale, quello del contrasto al terrorismo, anche internazionale, che ha assunto nel tempo una sua precisa collocazione sistematica all'interno del codice penale.

Si sofferma dapprima sull'articolo 3, il quale introduce talune modifiche al codice penale. La lettera *a)* del comma 1 riscrive l'articolo 270-*bis*, espungendo dalle condotte contemplate quella relativa al finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo, in quanto oggetto di un'apposita fattispecie incriminatrice introdotta dall'articolo 270-*septies*.

Le lettere *b)* e *c)* modificano, poi, gli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale, rispettivamente concernenti il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, adeguando le suddette disposizioni alle esigenze poste dalla Convenzione. Ai sensi della Convenzione il reclutamento, infatti richiede un'iniziativa del reo in qualsiasi forma attuata e, cioè, direttamente ovvero con avvisi pubblici o messaggi comunque accessibili al pubblico al fine di provocare la commissione di un reato di terrorismo ovvero l'adesione ad un'associazione o ad un gruppo, i cui obiettivi consistano nella commissione di atti di terrorismo. La lettera *d)* dell'articolo 3 prevede poi l'introduzione di nuove fattispecie penali. È inserita in primo luogo nel codice una nuova autonoma fattispecie incriminatrice consistente nel finanziamento di attività terroristica o sovversiva. Nel novero delle attività il cui finanziamento, sia diretto che indiretto, fa scattare la fattispecie criminosa in questione, sono stati ricompresi gli atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti di cui agli articoli 270, associazioni sovversive; 270-*bis*, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'eversione dell'ordine democratico; 270-*quater*, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-*quinquies*, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, e 270-*octies*, istigazione al terrorismo. Osserva che il delitto di istigazione al terrorismo di cui all'articolo 270-*octies* costituisce una delle novità introdotte dal disegno di legge in esame. Tale previsione si è resa necessaria al fine di assicurare la punibilità anche delle condotte che si sostanziano in un'apologia indiretta di attività terroristiche, non adeguatamente sanzionabili in base alla normativa vigente.

Illustra poi l'articolo 4 del disegno di legge, il quale abroga il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 della norma si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Con l'integrale recepimento della Convenzione, attraverso l'introduzione dell'articolo 270-*septies*, tale previsione – osserva l'oratore – è diventato una inutile ripetizione.

L'articolo 5 prevede poi che il delitto di cui all'articolo 270-*octies*, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, sia sottoposto alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia. Tale norma si è resa necessaria da un lato al fine di evitare la proliferazione di procedimenti penali, peraltro da ipotizzarsi quasi sempre come contumaciali; dall'altra ad evitare pericolosi incidenti diplomatici, quando a commettere il reato possano essere alte personalità politiche o religiose straniere, entro i propri confini domestici. Dà infine conto dell'articolo 6 ai sensi del quale è disposta l'abrogazione delle norme incompatibili con il disegno di legge.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), relatore per la 3^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo, a firma dei senatori Li Gotti ed altri, fatto proprio dal Gruppo Italia dei valori, che ripropone una proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il disegno di legge reca, oltre all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed alla previsione dell'entrata in vigore, norme di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, ricorda che essa, elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, tende a stimolare l'adozione di misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento. Essa è frutto della reazione della comunità internazionale a seguito dei noti attentati dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti.

Obiettivo specifico della Convenzione è la prevenzione del terrorismo, in particolare nelle sue manifestazioni che mettono a rischio la vita umana, mediante il rafforzamento dell'efficacia delle misure penali previste dalle Convenzioni cosiddette tematiche o settoriali delle Nazioni Unite che, al momento dell'adozione della Convenzione, erano costituite dai dieci strumenti internazionali elencati nell'Allegato alla Convenzione medesima.

Sottolinea che, di conseguenza, il disegno di legge di ratifica modifica il codice penale italiano, con l'introduzione dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico, nonché di finanziamento di attività terroristica o sovversiva e di istigazione al terrorismo.

Il sottosegretario CALIENDO, nel riservarsi di intervenire al termine della discussione generale, preannuncia che il Governo presenterà alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 816 E 848**

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale»

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*. – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 5.

(Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 740-bis. - *(Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate)*. – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Art. 740-ter. - *(Ordine di devoluzione)*. – 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».

Art. 6.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle al-

tre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività.

Art. 7.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

96^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa che i relatori, senatori Barbolini e Saia, hanno preannunciato la presentazione di un testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 9 aprile, alle ore 9,30, per l'esame, ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali, del decreto-legge 23 feb-

braio 2009 n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

55^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 16,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Il presidente BERSELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testè conclusosi ha deliberato di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione per le prossime sedute, unitamente al seguito del disegno di legge di iniziativa del Governo n. 1440 in materia di riforma del processo penale, anche il seguito dei disegni di legge nn. 394, 395, 584 e 738, nonché l'esame dei disegni di legge nn. 191, 214, 390, 509, 839, 1274 e 1287, al fine di deliberarne la congiunzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Interviene quindi il senatore CASSON (*PD*), il quale ribadisce nuovamente il proprio disappunto per il fatto che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimersi unicamente in sede consultiva su un provvedimento, quale quello in esame, che reca una vera e propria riforma di gran parte di processo del lavoro.

Nel sottolineare come anche il proprio Gruppo abbia collaborato alla stesura della proposta di parere testé illustrata, preannuncia il voto favorevole.

Il presidente BERSELLI, nel condividere i rilievi critici formulati dal senatore Casson, invita la relatrice ad integrare la proposta di parere nel senso di esprimere in modo chiaro il vivo disappunto per la sottrazione della riforma del processo del lavoro alla cognizione della Commissione giustizia, tradizionalmente ritenuta competente, unitamente alla Commissione lavoro, su tale materia.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) riformula la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni nel senso da ultimo indicato.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva all'unanimità la suddetta proposta, conferendo altresì mandato alla relatrice, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento, di illustrarlo personalmente alle Commissioni di merito.

IN SEDE REFERENTE

(1211) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale

(1412) BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

– e petizione n. 487 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° aprile scorso.

La relatrice GALLONE (*PdL*) sottolinea l'esigenza di procedere alla elaborazione di un testo unificato dei due disegni di legge in esame.

Il senatore CASSON (*PD*) si domanda se si debba tenere conto, in sede di elaborazione del suddetto testo, anche dei rilievi e delle osservazioni fornite dalle associazioni audite nel corso del pomeriggio di ieri, ovvero se tale indicazione debbano essere valutate nella fase dell'esame delle proposte emendative.

Il presidente BERSELLI ritiene più opportuno rinviare la valutazione delle osservazioni e dei rilievi formulati dalle associazioni audite ad una

fase successiva alla elaborazione, da parte della relatrice, di un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

si ritiene in primo luogo indispensabile riformulare il primo comma del nuovo testo dell'articolo 410 del codice di procedura civile novellato dal comma 1 dell'articolo 24, dal momento che non è accettabile inserire in un articolo del codice rinvii a disposizioni contenute in leggi speciali. Per quanto riguarda dunque la disposizione relativa alla sopravvivenza dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell'ipotesi di cui all'articolo 80 comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, qualora non si ritenga sufficientemente chiara dalla lettura sistematica delle norme, andrebbe inserita in un comma aggiuntivo, mentre quanto al riferimento all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esso va trasformato in un'apposita disposizione che novelli il decreto legislativo stesso. A tale proposito si invita comunque la Commissione ad un'attenta riflessione sui rapporti fra la nuova disciplina del tentativo di conciliazione nel rapporto di lavoro privato e quella prevista per il rapporto di lavoro pubblico, in modo da evitare disparità non giustificate;

deve essere altresì riformulato il n. 2 del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 412 del codice di procedura civile, novellato dal comma 3 dello stesso articolo 24. Infatti appare di contenuto poco chiara – e sostanzialmente contraria al principio generale *iura novit curia* – la disposizione per cui il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia deve indicare le norme che la commissione arbitrale è tenuta ad applicare al merito della controversia stessa (probabilmente la disposizione è stata erroneamente mutuata da quella di cui all'articolo 816 del codice di procedura civile per cui le parti possono indicare le norme *procedurali* che gli arbitri sono tenuti ad osservare) e sembra parimenti imprecisa la dizione che classificherebbe l'equità fra le norme stesse. Si propone pertanto di riformulare il n. 2 come segue:

«2. le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento»;

relativamente poi al nuovo testo dell'articolo 414-*quater* del codice di procedura civile, come novellato dal comma 5, sempre dell'articolo 24, si esprime in primo luogo perplessità per il fatto che si opti, quale strumento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 409, per l'arbitrato irrituale, in considerazione del fatto che il relativo lodo non ha natura di titolo esecutivo, cosa che evidentemente riduce la funzione deflativa di tale disposizione sul contenzioso giurisdizionale;

nell'osservare poi come anche nel testo novellato dell'articolo 412-*quater* – ed anche dell'articolo 412-*ter* – si introduca un rinvio a leggi speciali all'interno del codice del tutto improprio, si invitano le Commissioni riunite a riflettere sull'opportunità di limitare ai professori universitari di materie giuridiche e agli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Cassazione la platea per la scelta di membri di collegi arbitrali chiamati a conoscere spesso di controversie di limitata entità, sicché potrebbe essere opportuno ampliare la platea fino a ricomprendervi i docenti di materie giuridiche *tout court* (ovvero almeno i «docenti universitari», dizione questa più lata di professori) e gli avvocati. In ogni caso si conferma anche relativamente all'articolo 412-*quater* la necessità di riformulare il quarto periodo del secondo comma, nella parte in cui dispone che il ricorso contenga l'indicazione delle norme di merito che il collegio arbitrale deve applicare nel merito della controversia e annovera tra queste anche la decisione secondo equità;

appare poi assolutamente non accettabile quanto previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma, e cioè che il mancato accordo tra gli arbitri di parte circa la scelta del Presidente e della sede del collegio determini la libertà per ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria, laddove la soluzione più opportuna sarebbe sicuramente quella di far assumere tali decisioni, in caso di mancato accordo, al Presidente di tribunale;

sembra poi del tutto insufficiente il termine previsto dal quinto comma dello stesso articolo 412-*quater* per l'assunzione delle prove, determinato in 10 giorni dalla data della loro ammissione. Si propone di elevare tale termine almeno a 30 giorni, quando i testi risiedono fuori sede;

relativamente poi al comma 6 dello stesso articolo 24 si raccomanda che l'estensione della possibilità di far decidere le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile con lodo arbitrale anche all'ipotesi di contratto e clausola compromissoria, ovvero compromesso, certificati ai sensi del decreto legislativo n. 176 del 2003, avvenga senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria;

con riferimento poi all'articolo 25 comma 1, con il quale si novellano il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si osserva come dal momento che l'impugnazione del licenziamento, fino ad oggi esperibile anche informalmente, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, si determini – in particolare in regime di non obbligatorietà dell'esperimento della procedura di conciliazione – la necessità di chiarire come si raccordino gli effetti dell'avvenuta impugnazione con l'eventuale esperimento della conciliazione, stabilendo in particolare che la procedura avviata davanti al giudice del lavoro mediante l'impugnazione resti sospesa.

La Commissione infine esprime perplessità sull'opportunità delle disposizioni recate dall'articolo 26 in materia di onerosità delle cause di lavoro.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

45^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie» (COM (2008) 611 def.) (n. 17)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 16)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il senatore CABRAS (*PD*) rileva in premessa come le nozioni citate dal relatore Pisanu di prosperità, solidarietà sociale e sicurezza nell'ambito della regolazione del fenomeno migratorio, non possano non essere condivise. Fa notare, tuttavia, come inserire tali concetti nel complesso di un approccio globale al tema dell'immigrazione sia operazione ben più complessa.

Osserva peraltro che i flussi migratori saranno sempre più consistenti nel prossimo futuro e che il processo di allargamento dell'Unione europea, avvenuto secondo una tempistica eccessivamente ridotta, sta producendo nella percezione dell'opinione pubblica confusioni ed effetti distorti. Nella percezione comune, prosegue, il duplice fenomeno degli ingressi da Stati appartenenti all'Unione europea e da paesi extracomunitari genera un effetto amplificato, pur sussistendo una differente regolazione a livello normativo.

Evidenzia la necessità di evitare, da un lato, una sottovalutazione delle conseguenze delle migrazioni e, dall'altro, una strumentalizzazione

delle possibili difficoltà. Ritiene che occorra, invece, individuare un punto di equilibrio che può essere ricercato solamente nel processo di integrazione dei migranti nelle comunità di destinazione. Conclude con l'auspicio che l'atto comunitario in esame possa costituire lo spunto per una discussione ancora più ampia in Assemblea.

Il presidente DINI sottolinea la rilevanza, nell'ambito della libertà di movimento delle persone garantita dai trattati comunitari, della problematica della ricerca di lavoro, il quale non può essere assicurato, a priori, a tutti.

Il senatore MARCENARO (*PD*) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore Pisanu e condivide l'esigenza di un ampio dibattito parlamentare sul fenomeno migratorio, il quale consenta di individuare quali misure siano maggiormente efficaci in materia.

Nel richiamare positivamente l'opinione del relatore per cui il miglior metodo di contrasto all'immigrazione clandestina risiede nel sostegno agli ingressi regolari, sottolinea tuttavia come in molti casi fenomeni di irregolarità siano legati ad esodi di popolazione da paesi poveri o in guerra.

Ritiene che il fenomeno migratorio non vada considerato inevitabile e inarrestabile, ma meritevole di essere affrontato a livello complessivo. In particolare, nei paesi di destinazione non si opera alcuna distinzione tra le zone di provenienza dei flussi migratori e, quindi, tra migrazione interna all'Unione europea e non. Tuttavia, reputa evidente che in materia debbano essere elaborate norme europee.

Sottolinea infine come una regolamentazione equa dei flussi migratori abbia positive conseguenze in termini di minore allarme sociale.

Il presidente DINI osserva che la tematica dell'immigrazione, in ambito comunitario, è tuttora soggetta al vincolo dell'unanimità, il che rappresenta un fattore di freno nel processo di integrazione.

Il senatore DIVINA (*LNP*) rileva a propria volta la positiva impostazione fatta propria dal relatore Pisanu nel senso di un approccio globale al tema dell'immigrazione.

Evidenzia peraltro che la disciplina delle politiche migratorie è strettamente connessa a quella delle politiche del lavoro, dell'accoglienza e dello Stato sociale. Sotto questo profilo, assume peculiare rilevanza, a suo avviso, il sostegno alla cooperazione allo sviluppo dei paesi di provenienza dei flussi migratori. In caso contrario, infatti, paventa il rischio di flussi non regolati che possono avere un impatto estremamente negativo sul sistema economico dei paesi di destinazione.

Al di là degli accordi bilaterali che l'Italia può sottoscrivere con singoli paesi per il controllo dell'immigrazione clandestina, ritiene indispensabile prevedere politiche di integrazione degli immigrati, onde evitare fenomeni di ghettizzazione.

Ribadisce l'esigenza che le politiche migratorie vengano affrontate con grande serietà e realismo e ritiene che l'impostazione del relatore Pisanu vada in tale direzione.

Il senatore MICHELONI (*PD*) dichiara di condividere profondamente l'impianto della relazione del senatore Pisanu, che ha correttamente colto l'essenziale problema della integrazione dei migranti. L'integrazione pone problemi alla società nel suo complesso. Ricorda in proposito la sua esperienza di rappresentante di una comunità di emigranti nella interlocuzione con le autorità federali elvetiche. Lo sforzo più complesso fu, in quella esperienza, definire una tavola di valori condivisa tra tutte le comunità di emigranti. Su questa base, su una definizione chiara di valori condivisi, si è sviluppata una interlocuzione forte e costruttiva con le autorità.

Auspica che un'analogha esperienza si possa riproporre in Italia dove, a suo avviso, è troppo spesso sottovalutato il ruolo costruttivo di ammortizzatore sociale delle associazioni rappresentative dei migranti, essenziale per agevolare il difficile processo di integrazione. Si tratta tuttavia di un processo sempre reversibile, soprattutto nei momenti di crisi.

Condivide l'auspicio del relatore di provocare un più ampio dibattito in Assemblea che permetta un esame complessivo e organico delle politiche di integrazione dei migranti.

Al riguardo ritiene che la cooperazione allo sviluppo possa svolgere un ruolo essenziale. Mentre invece ritiene debba essere ulteriormente approfondita la questione del ruolo degli emigranti interni nell'Unione europea, che potrebbero divenire un prezioso strumento di integrazione e un elemento propulsore nella creazione di uno spazio pubblico europeo.

Il senatore PERDUCA (*PD*) rammenta preliminarmente l'esperienza degli Stati Uniti: un paese costruito da immigrati per lo più europei. Crede che anche in Europa si possano percorrere positive esperienze di una efficace integrazione. Questo obiettivo, chiaramente esposto nella relazione del senatore Pisanu, richiederebbe un confronto franco e approfondito capace di toccare tutti gli aspetti delle politiche pubbliche coinvolte. In particolare ritiene che debba essere rivolta attenzione anche alla qualità dell'aiuto allo sviluppo; ad esempio politiche dirette a favorire l'emancipazione femminile potrebbero ridurre significativamente i tassi di natalità nei paesi in via di sviluppo e ridurre quindi le pressioni migratorie. A questo riguardo segnala tuttavia che l'attività in tal senso delle competenti agenzie delle Nazioni unite sia stata in passato boicottata, in particolare dalla precedente amministrazione statunitense.

Il senatore PEDICA (*IdV*) formula, a nome del suo Gruppo, una valutazione favorevole sulla relazione del senatore Pisanu. Ritiene in particolare che sia necessario un approccio globale e onnicomprensivo ai fenomeni migratori, un approccio che non può essere ridotto, come a torto ha fatto il Governo, ai semplici aspetti di sicurezza. I flussi migratori, infatti, non vanno arginati ma piuttosto gestiti. Chiede quindi al rappresentante di

Governo di conoscere quale sia l'entità spettante all'Italia dei fondi europei destinati alle politiche attive nei confronti dei fenomeni migratori.

In conclusione si unisce all'auspicio di un più ampio dibattito in Assemblea sui temi oggetto di esame.

Il sottosegretario MANTICA condivide l'impianto della relazione del senatore Pisanu, sottolineando in particolare il ruolo della cooperazione allo sviluppo, segnatamente quella gestita a livello europeo. Alle osservazioni mosse al senatore Perduca replica rilevando che nel mondo vi sono costumi diversi, che non possono essere oggetto, a suo avviso, di una omogeneizzazione pianificata a livello delle Nazioni Unite. Illustra quindi i dati relativi al numero di visti concessi dalle Autorità consolari italiane: un milione e mezzo nell'ultimo anno e mezzo rispetto ad una media di due milioni circa di Francia e Germania. Di questi ben 950 mila sono visti turistici. E secondo i dati del Ministero degli interni dietro i visti turistici si cela gran parte dell'immigrazione che poi diviene clandestina oggi presente sul territorio nazionale.

Il senatore PISANU (*PdL*) illustra una bozza di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna). Su di essa si apre un dibattito in cui prendono la parola per osservazioni e rilievi i senatori LIVI BACCI (*PD*) e DIVINA (*LNP*) e il sottosegretario MANTICA, che formula sulla stessa un parere favorevole.

Alla luce di questi rilievi il senatore PISANU (*PdL*) illustra un nuovo testo di risoluzione.

Si sofferma poi in particolare sul ruolo che in un sistema integrato deve svolgere la cooperazione allo sviluppo. Cooperazione di cui sono anche parte sostanziale le rimesse dei migranti, una mole ingente di risorse che va orientata ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine. Quanto ai modelli di integrazione, da più parte evocati nel corso del dibattito, ritiene che nessun modello, anche il più avanzato, sia semplicemente ripetibile nella sua interezza nel nostro paese. Occorre invece costruire un modello italiano originale che crei le condizioni per una pacifica convivenza di culture nel rigoroso rispetto delle leggi dello Stato. Va quindi superato l'approccio negativo nei confronti dei problemi migratori e occorre piuttosto cogliere appieno le opportunità che da questo fenomeno inevitabile possono trarsi. Ribadisce quindi l'auspicio che su questa materia si concretizzi l'ampia e trasversale condivisione che nel corso del dibattito si è realizzata, ribadendo che la questione per la sua complessità deve essere oggetto di un più complessivo dibattito in Assemblea.

Il presidente DINI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di risoluzione, nel testo corretto, illustrata dal relatore Pisanu che è approvata dalla Commissione con un voto unanime.

La Commissione conviene altresì, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, di trasmettere la risoluzione all'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TOFANI (*PdL*) illustra i disegni di legge in esame, l'uno d'iniziativa del senatore Micheloni, l'altro a firma propria e del senatore Bevilacqua, che intervengono entrambi sulla disciplina della rappresentanza delle prerogative delle comunità italiane all'estero.

La disciplina attualmente in vigore, come da tempo sottolineato da più parti, necessita di una riforma e di un riassetto, soprattutto alla luce della rilevante novità costituita dalla introduzione del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, e la correlativa previsione dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

In proposito ricorda che in sede di esame della manovra di finanza pubblica da parte della Commissione, nella seduta del 26 novembre 2008, era stato accolto dal rappresentante del Governo un ordine del giorno che invita il Governo a valutare l'ipotesi di un rinvio per non più di un anno delle elezioni dei COMITES al fine di consentire al Parlamento la revisione del sistema normativo che regola la rappresentanza delle comunità italiane all'estero e del CGIE.

Successivamente è intervenuto l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), per effetto del quale le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista e si terranno invece entro il 31 dicembre 2010.

Reputa sussista pertanto la necessità di procedere con sollecitudine alla riforma degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero, onde consentire il rinnovo degli organismi medesimi secondo le nuove e più idonee modalità.

Quanto al contenuto, ricorda che i disegni di legge in esame differiscono nell'impostazione: laddove la proposta del senatore Micheloni si presenta come interamente sostitutiva delle leggi istitutive dei COMITES e del CGIE, il disegno di legge n. 1478 apporta novelle alle medesime.

Informa che anche la senatrice Gai ha presentato il disegno di legge n. 1498 in materia, e ritiene che per l'esame delle proposte legislative

possa essere eventualmente istituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ricorda di avere a suo tempo manifestato la sua contrarietà al rinvio delle elezioni del Comitato. Ritiene tuttavia che lo spazio di questo rinvio debba essere utilmente sfruttato per una radicale riforma della materia, secondo quanto auspicato dal disegno di legge in titolo di cui è primo firmatario.

Il suo favore verso la soluzione procedurale proposta dal relatore.

Il sottosegretario MANTICA nel condividere i rilievi svolti dal relatore manifesta la piena disponibilità del Governo a contribuire alla elaborazione di un testo parlamentare ampiamente condiviso. Richiama tuttavia la necessità di procedere in tempi rapidi.

Ritiene infatti che obiettivo della Commissione dovrebbe essere di pervenire alla definizione di un testo prima della pausa estiva così da garantirne l'approvazione da questo ramo del Parlamento prima della apertura della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 17

La 3^a Commissione, esaminato l'atto comunitario n. 17 recante «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie»,

condividendo l'approccio globale in materia di immigrazione in esso proposto, in quanto il governo dei fenomeni migratori non può esaurirsi nel semplice contrasto dell'immigrazione clandestina, e va accompagnato da una considerazione più complessiva delle politiche di accoglienza e di asilo e di gestione dei rapporti con i paesi di origine e di transito dei migranti;

tenuto conto delle allegate osservazioni formulate dalla 14^a Commissione;

rilevato che, come giustamente segnala il documento, l'approccio globale riflette la profonda trasformazione subita negli ultimi anni dalla dimensione esterna della politica di migrazione europea;

che da un'impostazione incentrata principalmente sulla sicurezza e focalizzata sulla riduzione delle pressioni migratorie si è passati a un approccio più trasparente ed equilibrato, guidato da una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno e volto a migliorare le misure di accompagnamento e di gestione dei flussi migratori, per trasformare migrazione e mobilità in forze positive a favore dello sviluppo;

che appare opportuno al riguardo aprire una complessiva riflessione sulle dinamiche e sul governo dei processi migratori, sia a livello europeo sia a livello nazionale;

che senza un apporto dell'immigrazione, ancorché controllato, il futuro del continente europeo sarà inevitabilmente segnato da un netto declino demografico, economico e politico;

che una politica attiva di Governo dell'immigrazione può fare di questa un ponte indistruttibile tra le due sponde del Mediterraneo;

che a tal fine va promossa una più incisiva politica europea, fondata anche su una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali relative, ferma restando la facoltà per i singoli Stati membri di determinare le proprie quote di immigrazione legale in base alle necessità dei rispettivi mercati del lavoro e alla complessiva capacità di accoglienza dei rispettivi sistemi sociali;

che le questioni migratorie costituiscono parte integrante delle relazioni esterne dell'Unione e che pertanto una gestione strutturata della migrazione legale e un'efficace lotta contro l'immigrazione clandestina

vanno considerate anche quali strumenti per favorire le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo;

che, nel quadro di tali rafforzate sinergie, lo strumento forse più efficace per lottare contro l'immigrazione clandestina consisterà sempre più in un governo sapiente di quella regolare, fondato su una cooperazione stretta con i Paesi di origine e di transito;

valuta positivamente il documento in titolo e impegna il Governo

a cooperare con gli altri *partners* europei per un governo europeo dei fenomeni migratori, affiancato da un nuovo modello di *governance*, che coinvolga tanto i paesi di origine, quanto quelli di destinazione dei flussi migratori, promuovendo intese e forme comuni di disciplina;

a utilizzare a pieno gli strumenti della cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine e di transito, nella prospettiva di una più efficace *partnership* che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 17

(DOC. XVIII, n. 16)

La 3^a Commissione, esaminato l'atto comunitario n. 17 recante «Rafforzare l'approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie»,

condividendo l'approccio globale in materia di immigrazione in esso proposto, in quanto il governo dei fenomeni migratori non può esaurirsi nel semplice contrasto dell'immigrazione clandestina e va integrato in una visione complessiva delle politiche di accoglienza e di asilo, della cooperazione allo sviluppo e dalla gestione dei rapporti con i paesi di origine e transito dei migranti;

tenuto conto delle allegate osservazioni formulate dalla 14^a Commissione;

rilevato che, come giustamente segnala il documento, l'approccio globale riflette la profonda trasformazione subita negli ultimi anni dalla dimensione esterna della politica di migrazione europea;

che da un'impostazione incentrata principalmente sulla sicurezza e focalizzata sulla riduzione delle pressioni migratorie si è passati a un approccio più trasparente ed equilibrato, guidato da una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno e volto a migliorare le misure di accompagnamento e di gestione dei flussi migratori, per trasformare migrazione e mobilità in forze positive a favore dello sviluppo;

che appare opportuno al riguardo aprire una complessiva riflessione sulle dinamiche e sul governo dei processi migratori, sia a livello europeo sia a livello nazionale;

che senza un apporto dell'immigrazione, ancorché controllato, il futuro del continente europeo, e in particolare dell'Italia, sarà inevitabilmente segnato da un netto declino demografico, economico e politico;

che una politica attiva di Governo dell'immigrazione può fare di questa un ponte indistruttibile tra le due sponde del Mediterraneo;

che a tal fine va promossa una più incisiva politica europea, fondata anche su una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali relative, ferma restando la facoltà per i singoli Stati membri di determinare le proprie quote di immigrazione legale in base alle necessità dei rispettivi mercati del lavoro e alla complessiva capacità di accoglienza e integrazione dei rispettivi sistemi sociali;

che le questioni migratorie costituiscono parte integrante delle relazioni esterne dell'Unione e che pertanto una gestione strutturata della migrazione legale e un'efficace lotta contro l'immigrazione clandestina

vanno considerate anche quali strumenti per favorire le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo;

che, nel quadro di tali rafforzate sinergie, lo strumento forse più efficace per lottare contro l'immigrazione clandestina consisterà sempre più in un governo sapiente di quella regolare, fondato su una cooperazione stretta con i Paesi di origine e di transito;

valuta positivamente il documento in titolo e impegna il Governo

a cooperare con gli altri paesi dell'Unione europea per un governo europeo dei fenomeni migratori, affiancato da un nuovo modello di *governance*, che coinvolga tanto i paesi di origine, quanto quelli di destinazione dei flussi migratori, promuovendo intese e forme comuni di disciplina;

a utilizzare a pieno gli strumenti della cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine e di transito, nella prospettiva di una più efficace *partnership* che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

64^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* (JSF – anche denominato *F35 Lightning II*) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (*Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade*) nazionale (n. 65)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, preso spunto da una richiesta informale formulata dalla senatrice Negri, chiarisce – sulla base di elementi fatti pervenire dal Governo in ordine alla copertura finanziaria – che il programma si sviluppa in un arco temporale di oltre un ventennio, mentre il bilancio sottostà ancora al principio dell'annualità e previsionalmente della triennialità, come recentemente definito dalle disposizioni recate dai documenti di finanza pubblica. In tale contesto, appare doversi applicare, in prosieguo di tempo e sotto gli indirizzi e valutazioni governative del caso, un approccio olistico e sistemico con gli altri principali programmi di investimento della Difesa, nonché progressivo e consapevole a individuare ogni consentita fonte di alimentazione finanziaria che certamente potrà basarsi anche sulle disponibilità a bilancio già individuate in quelle correnti del bilancio triennale. Successivamente, dovranno essere predisposti e rinnovati idonei strumenti di prosecuzione a livello governativo, quale ad esempio ma non

solo, la opportuna ridotazione del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale, anche derivante da accordi internazionali (attualmente finanziato fino al 2011), attese le importanti ricadute imprenditoriali, tecnologiche ed occupazionali.

Tutto ciò, nella medesima ottica, ha portato il Governo a dar corso ai lavori di una Commissione interministeriale di alta consulenza per la riforma della Difesa, funzione istituzionale che non è confinata al solo Dicastero competente, ma costituisce bene comune di tutte le articolazioni dello Stato. Infine, attente saranno sia l'analisi al riguardo, sia l'individuazione delle azioni concrete, che saranno oggetto di periodica e puntuale relazione al Parlamento.

Riprende, quindi, la discussione generale sul provvedimento.

Ad avviso della senatrice AMATI (PD) il programma di acquisizione del velivolo *Joint Strike Fighter* presenta numerosi aspetti non connotati da chiarezza, nonché numerose incognite sulle quali non sono state compiute le dovute e necessarie riflessioni, anche a causa della procedura parlamentare scelta dalla maggioranza, che non ha aderito alla richiesta formulata dalla sua parte politica di un approfondimento della fase istruttoria attraverso opportune audizioni dei rappresentanti appartenenti ai principali soggetti interessati (Finmeccanica, Alenia, Avio S.p.A. e le federazioni nazionali metalmeccaniche – Fin-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil – che organizzano i lavoratori dell'industria della Difesa).

Osserva quindi che, nell'esame di un argomento così complesso, in grado di dispiegare i suoi effetti per i prossimi 15 anni con oneri particolarmente consistenti per la spesa pubblica, il Governo avrebbe dovuto presentare alle Camere indirizzi e riferimenti certi, laddove l'atto presentato lo scorso 10 marzo non soddisfa nessuno di questi requisiti.

Il numero dei velivoli che verranno acquisiti non appare, poi, indicato chiaramente. L'atto del Governo fa infatti riferimento all'acquisizione di 131 unità da considerare quale ipotesi di pianificazione derivante dagli intendimenti programmatici pregressi, senza specificare quali essi siano, ed in particolare se ci si riferisca, nel caso di specie, al *memorandum* sottoscritto il 7 febbraio 2007 dal Sottosegretario per la Difesa. Al riguardo, l'oratrice puntualizza che nel 2007 la situazione economico-finanziaria del Paese era comunque profondamente diversa e connotata da numerosi elementi di positività oggi non presenti, e pertanto appare inopportuno, da parte del Governo, pianificare al giorno d'oggi l'acquisizione di 131 macchine quale obiettivo da conseguire, come assoluta ma non dimostrata necessità.

Osserva altresì che l'adozione di un programma di armamento quale quello in titolo ha conseguenze profonde, sia sul sistema degli assetti industriali strategici del Paese, sia sul modello di difesa, sia, e soprattutto, sul perseguimento di una politica europea comune di sicurezza e difesa e, di riflesso, sullo stesso processo di integrazione europea e sulle relazioni euro-atlantiche. In ragione di ciò, sarebbe pertanto opportuno riuscire

ad armonizzare tutti i fattori che coinvolgono, e legano tra loro, la politica estera, la politica militare e la politica industriale. Al riguardo, infatti, tutti i paesi industrializzati danno particolare rilevanza agli *offset*, ossia a quei sistemi di compensazione con i quali si definisce un accordo commerciale tra il venditore e l'acquirente impegnando a obbligazioni di natura industriale e commerciale per equilibrare economicamente e tecnologicamente la commessa ricevuta, ed un *offset* pari al 100 per cento per qualità e quantità sarebbe auspicabile anche per l'Italia, quale obiettivo da raggiungere e da difendere. Tuttavia, le modalità con cui è stato redatto l'atto del Governo in titolo non sembrano consentire un adeguato approfondimento della problematica.

La senatrice Amati prosegue il suo ragionamento ponendo l'accento sulla lievitazione dei costi del programma. Dopo aver preliminarmente osservato che negli Stati Uniti è in corso una rassegna di tutti i programmi di acquisizione con il duplice obiettivo di sintonizzarsi alle nuove esigenze delle forze armate e di contenere il bilancio della Difesa, e che lo scorso 30 marzo la Norvegia ha sospeso fino al 2012 la sua partecipazione al programma JSF, osserva che il programma in titolo rappresenta un impegno finanziario molto significativo e la cifra stimata di 12,9 miliardi di euro è destinata a levitare di molto. In particolare le previsioni di costo del programma sono basate sul costo unitario di ciascun velivolo, costo che si sta sviluppando per fasi successive (ma non vincolate tra di loro), passando dagli iniziali 28 milioni di dollari ai 42 milioni di dollari del 2004 ed ai 60 milioni di dollari sulla base delle attuali stime. Inoltre, tanto la stampa specializzata quanto fonti degli altri paesi coinvolti indicano che il costo del velivolo convenzionale aggiornato ad oggi andrebbe rivisto in 110/125 milioni di dollari.

Rileva quindi che, sulla base delle dichiarazioni fornite da Finmeccanica alla Camera dei deputati, i ritorni industriali ottenuti alla data odierna, a fronte della spesa di 1.028 milioni di dollari, sembrano essere inferiori a 150 milioni, ossia ben al di sotto delle legittime aspettative dell'industria nelle fasi di programma già svolte. Peraltro, nell'ottobre del 2008, il Governo italiano, non essendo riuscito a reperire le risorse necessarie, aveva rinunciato all'acquisto di un velivolo per la sperimentazione così come era previsto nella *Initial Operational Test and Evaluation*, venendo meno quindi ad un impegno sottoscritto.

Con riferimento alla realizzazione di una linea di assemblaggio nazionale (che sarebbe realizzata nell'area dell'aeroporto militare di Cameri), l'oratrice osserva che il Governo prevede la creazione di 600 posti di lavoro nella fase di picco, cioè quella di piena attività. Tuttavia, ciò non potrebbe accadere – presumibilmente – prima del 2016, con l'entrata in linea di un numero significativo di velivoli (almeno il 50 per cento). Relativamente, poi, alla spinta occupazionale generata nell'indotto – stimata in circa 10 mila posti di lavoro e tale da garantire la continuità occupazionale del programma *Eurofighter* – rileva che l'insieme di questi posti di lavoro sono sostitutivi e non aggiuntivi a quelli esistenti, e che, qualora il velivolo dovesse sostituire prematuramente almeno parte (se non intera-

mente), della terza *tranche* della fornitura del caccia *Eurofighter*, i conti sulle ricadute occupazionali andrebbero decisamente in rosso. Infatti, notizie attendibili, attribuite dalla stampa allo stesso Presidente ed amministratore delegato di Finmeccanica, riportano le difficoltà a concludere gli accordi per la fornitura del terzo lotto dell'*Eurofighter*, che si sarebbero dovuti formalizzare entro il 2007, ma sono slittati sia per difficoltà finanziarie degli Stati contraenti sia per le richieste di miglioramento dei velivoli e il conseguente incremento dei costi.

L'oratrice precisa, quindi, che la rilevanza degli oneri finanziari del programma avrebbe richiesto – in base alla legge n. 436 del 1988 – la sua approvazione con una legge di rango primario, anche perché lo stesso atto del Governo indica che il finanziamento potrà avvenire sia con risorse tratte dal bilancio ordinario della Difesa, sia verosimilmente attraverso fondi di altra natura. Al riguardo, osserva che una legge ordinaria che avesse consentito autorizzazioni di spesa nel tempo, riducendo, se non annullando del tutto, l'esigenza di ricorrere al credito disponibile sul mercato, e che sarebbe pertanto necessario conoscere l'entità dell'eventuale ricorso al credito e relativi piani di ammortamento che verranno sottoscritti con le banche finanziatrici. Il programma in titolo, inoltre, non specifica quali voci di spesa del bilancio ordinario (già al minimo storico rispetto al prodotto interno lordo a seguito dei drastici tagli apportati dall'ultima legge finanziaria) dovranno essere sacrificate per far posto alle nuove esigenze.

Osserva infine che, considerati i lavori in corso presso la Commissione interministeriale competente a formulare una proposta per un nuovo modello di difesa, appare paradossale che il Governo, prima ancora che tale modello sia concretamente determinato, chieda il consenso delle Camere su impegni di spesa in grado di condizionare qualsiasi ipotesi teoricamente allo studio.

Il presidente CANTONI interviene brevemente osservando che, da parte delle forze politiche di opposizione, erano sì state preannunciate – come risulta anche dal resoconto sommario della seduta pomeridiana del 1° aprile – richieste di audizioni, ma successivamente esse non sono state mai formalizzate. Infatti, la Presidenza non ha mai ricevuto un elenco puntuale dei soggetti da udire, se non nel caso della presente seduta.

Ricorda altresì che tutte le richieste di audizioni formulate dall'opposizione su altri provvedimenti sono sempre state tenute nel debito conto dalla Presidenza.

La senatrice AMATI (PD) puntualizza che i cicli di audizioni deliberati dalla Commissione si riferiscono ad altri provvedimenti all'esame della stessa, ma non all'atto del Governo in titolo d'indubbia delicatezza. Preannuncia, quindi, la non partecipazione del suo Gruppo all'imminente votazione.

Il senatore SCANU (PD) obietta che nella seduta pomeridiana del 1° aprile la senatrice Amati aveva già comunicato, nel corso del proprio intervento, un elenco dei soggetti da udire e che la mancata menzione di essi nel resoconto sommario è imputabile ad un errore materiale commesso dagli Uffici.

Il presidente CANTONI, nel dissentire in ordine a quanto osservato dal senatore Scanu, ribadisce che la senatrice Amati non aveva, lo scorso 1° aprile, menzionato alcun soggetto specifico, essendosi limitata a preannunciare una proposta di audizioni in ordine al programma in titolo e che non è pertanto ravvisabile alcuna inesattezza in quanto riportato dal citato resoconto, la cui fedeltà a quanto dichiarato in quella sede è completa.

Constatando, quindi, che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore GAMBA (PdL), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (*pubblicato in allegato*). In particolare, specifica che il punto *f*) recepisce alcune osservazioni fatte pervenire al relatore dal senatore Caforio a nome del Gruppo Italia dei Valori – impossibilitato a presenziare per motivi di forza maggiore – che appaiono condivisibili.

Si procede, pertanto, alle dichiarazioni di voto.

La senatrice AMATI (PD) conferma, a nome della sua parte politica, la non partecipazione al voto sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Ad avviso della senatrice NEGRI (PD), lo schema di parere proposto dal relatore non sembra condivisibile nei suoi contenuti. Inoltre i chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla sua richiesta informale non appaiono sufficienti a fornire adeguata risposta alle numerose e delicate problematiche evocate dalla senatrice Amati in sede di discussione generale.

L'oratrice pone quindi l'accento sull'opportunità di impedire che l'acquisizione del velivolo *Joint Strike Fighter* possa compromettere in qualche misura quella del terzo lotto del caccia *Eurofighter*, altro importante tassello del processo di modernizzazione delle Forze armate, ricordando, altresì, che la realizzazione di una linea di assemblaggio nazionale deriva dalla costante azione politica effettuata dal passato governo di centro-sinistra.

Osserva, da ultimo, che era stato previsto, in passato, il coinvolgimento di ben 12 regioni italiane nell'ambito del programma, tra cui la Campania e la Puglia. Tuttavia, di ciò non sembra risultare traccia nell'atto del Governo all'esame della Commissione.

Conclude preannunciando, in dissenso dal Gruppo di appartenenza, la propria partecipazione alla votazione, ancorché nel corso delle operazioni di voto si asterrà.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nell'esprimere il proprio dissenso in ordine alle osservazioni formulate dai Commissari dell'opposizione, e nel rimarcare sia l'importanza del programma, sia le osservazioni da lui formulate lo scorso 25 marzo in sede di discussione generale, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di parere poc'anzi illustrato dal relatore.

Interviene quindi il senatore GALIOTO (*PdL*), ribadendo la particolare valenza del programma in titolo ed esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore Gamba. Essa viene approvata dalla Commissione, con l'astensione della senatrice Negri e la non partecipazione al voto dei restanti Commissari appartenenti al Gruppo Partito Democratico.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI rende noto che, a seguito di sopravvenuti ed improvvisi impegni istituzionali del ministro della Difesa, in visita in Abruzzo a seguito della grave calamità naturale ivi verificatasi nei giorni scorsi, la seduta congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati per comunicazioni del Governo in ordine alla situazione in Afghanistan, prevista per le 14,15 della giornata odierna presso Montecitorio, non avrà più luogo.

In ragione di ciò, propone di convocare una seduta pomeridiana della Commissione per le ore 15,30 della giornata odierna, al fine di consentire l'esame dei restanti provvedimenti iscritti all'odierno ordine del giorno.

Osserva da ultimo che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per domani, giovedì 9 aprile, alle ore 9, potrebbe aver luogo sempre nel pomeriggio della giornata odierna alle ore 16, ossia al termine della seduta della Commissione plenaria.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65

La commissione Difesa,

esaminato il programma di cui all'Atto del Governo in titolo, considerato che il programma di acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter F35 *Lightning II* si riferisce ad un velivolo multiruolo di quinta generazione con spiccate caratteristiche *stealth* (bassa osservabilità), capacità net – centriche e costo sostenibile, che si porrà in posizione di assoluta eccellenza nello scenario tecnologico mondiale quanto ad avionica, contromisure elettroniche, collegamento dati, capacità offensive di precisione anche in condizioni meteo avverse, funzioni di prognostica e *health management*, altamente supportabile;

considerato che la linea FACO/MRO&U, costituisce potenzialmente la spina dorsale per un sistema di supporto regionale europeo/mediterraneo pienamente integrato nella soluzione di supporto globale del programma (ALGS), e che la sua realizzazione presso la base di Cameri (NO) in ogni caso consentirà l'acquisizione di ulteriore *know-how* e crescita tecnologico-culturale dell'industria nazionale per la Difesa ad alta tecnologia, con conseguente incremento della partecipazione industriale nazionale al programma, come auspicato dalle Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento nei rispettivi pareri della primavera 2002;

ritenuto che il JSF soddisfa le esigenze operative dello strumento militare nazionale sia in relazione alla partecipazione alla difesa collettiva dell'Alleanza Atlantica sia in riferimento alla partecipazione ad operazioni multinazionali fuori area a sostegno della pace, garantendo, in particolare, il rinnovo della componente aerotattica dell'Aeronautica Militare, destinata al supporto aereo ravvicinato, all'interdizione dell'area di battaglia e alla ricognizione tattica, e la sostituzione della componente aerea imbarcata dalla Marina Militare, destinata alla difesa in profondità delle forze navali ed al supporto ed alla protezione delle forze anfibe;

ritenuto, altresì, che la partecipazione al programma JSF, che rappresenta attualmente il più vasto ed ambizioso programma di acquisizione e sviluppo per la Difesa nel mondo, offre ineguagliate opportunità di crescita tecnologica, culturale ed economica per il Sistema Paese, in particolare anche attraverso la realizzazione della associata linea FACO/MRO&U nazionale, presso la base di Cameri (NO);

esprime parere favorevole,

con la seguente osservazione:

tenuto conto sia dell'importanza del programma per la Difesa e della dimensione complessiva dell'investimento sia delle aspettative del

comparto industriale nazionale, consideri il Governo l'opportunità di proseguire, nella gestione del progetto, adoperandosi per il soddisfacimento delle seguenti esigenze:

a) assicurare, in un quadro di programmazione finanziaria di medio e lungo periodo per la Difesa, la totalità degli investimenti ricorrenti e non-ricorrenti del programma per consentire la massimizzazione dei ritorni in termini economici e occupazionali, sia per gli operatori industriali nazionali (grandi - medie - piccole imprese), sia per gli Enti universitari e di ricerca;

b) assicurare, tenuto conto dei rilevanti investimenti assunti e da assumersi da parte dell'Italia, che la FACO di Cameri sia considerata dagli enti governativi ed industriali statunitensi il Centro Regionale Europeo di assemblaggio e supporto, nel rispetto degli accordi multinazionali in essere;

c) assicurare all'Italia, in accordo allo *status* di *partner* di secondo livello, la concessione da parte statunitense delle autorizzazioni per l'accesso alle tecnologie per i *team* industriali e governativi;

d) perseguire la definizione degli accordi industriali prima della definitiva formalizzazione contrattuale dei rapporti tra il Direttore Nazionale degli Armamenti e il *Joint Program Office* statunitense;

e) garantire che le attività di realizzazione della linea di assemblaggio finale siano a maggioranza italiana;

f) assicurare infine che le aziende nazionali del settore, la cui proprietà, o parte di essa, sia detenuta dallo Stato, garantiscano nelle more della realizzazione degli auspicati ritorni occupazionali, procedure trasparenti per il reclutamento della forza lavoro, utile alla realizzazione delle parti del programma affidate all'industria italiana.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(151) RAMPONI. – *Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa*

(Esame e rinvio)

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo. In particolare, il provvedimento si propone di regolare il problema abitativo del personale militare della Difesa, che dispone in concreto di circa 16.000 alloggi a fronte di una esigenza ben più elevata (circa 100.000 nuclei familiari). Il problema è altresì accentuato dal fatto che 4000 unità abitative sarebbero occupate da soggetti *sine titolo*, che hanno continuato ad usufruirne anche dopo la cessazione del diritto ad abitarlo. La soluzione proposta è quindi di dichiarare tali alloggi non più di interesse per la Difesa, con loro contestuale messa all'asta, aperta a tutti i militari in servizio o in congedo.

Passando alla disamina dell'articolato, rileva quindi che l'articolo 1 ipotizza di porre in vendita con procedura d'asta gli alloggi di servizio dichiarati non più di interesse della Difesa. Essi si classificano come connessi all'incarico o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI), ovvero di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), ai sensi della legge n. 497 del 1978. Gli alloggi da dismettere saranno individuati con appositi decreti del ministro della Difesa. La stessa disposizione stabilisce, poi, che il prezzo a base d'asta è pari a quello risultante dal valore di mercato definito dall'Osservatorio del mercato immobiliare dopo la pubblicazione dei decreti, ridotto del 40 per cento. A tali alloggi, inoltre, non saranno applicabili le disposizioni di cui al decreto-legge n. 351 del 2001.

L'articolo 2 mira ad introdurre quindi clausole di salvaguardia. Infatti, gli utenti degli alloggi AST, il cui reddito familiare non sia superiore a quello annualmente stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, o nel cui nucleo familiare sia compreso e convi-

vente un portatore di *handicap*, in regola con i pagamenti e non proprietari di altra abitazione potranno continuare ad usufruire dell'alloggio alle condizioni generali esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

L'articolo 3 intende riassegnare alla Difesa il 90 per cento dei proventi derivanti dalle alienazioni, vincolando la somma così ottenuta al reperimento di nuovi alloggi per il personale militare in servizio ed al miglioramento delle sistemazioni collettive site nelle infrastrutture militari, mentre il successivo articolo 4 statuisce la partecipazione del COCER sia in ordine all'emanazione dei decreti ministeriali, sia alle procedure per l'assegnazione delle risorse di cui alla disposizione precedente.

Infine, l'articolo 5 statuisce che il ministro della Difesa presenti, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SERRA (*PD*) rileva preliminarmente che da oltre 15 anni il legislatore tenta di dar vita a un profondo ampliamento e rinnovamento del patrimonio abitativo della Difesa, operazione resasi ancor più necessaria dopo la sospensione della leva e il passaggio a un modello di esercito interamente professionale. Esso ammonta, infatti, a 18.939 unità, suddivise per il 57 per cento in alloggi AST (ossia assegnati con una graduatoria a carattere sociale per un periodo temporaneo di 8 anni), per il 40 per cento in alloggi denominati ASI (assegnati in base all'incarico), e per il restante 3 per cento tra alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC) e con rappresentanza (ASIR). Significative modifiche al quadro normativo che regola tale patrimonio, furono apportate lo scorso decennio sia dal Governo Ciampi, con la legge n. 537 del 1993, sia dal primo Governo Berlusconi con la legge n. 724 del 1994. Nel primo caso, il legislatore volle garantire il diritto alla continuità della concessione per le famiglie con reddito medio basso o per i nuclei familiari in cui fosse compreso un portatore di *handicap*, superando così il limite degli otto anni. Il secondo provvedimento stabilì, invece, la possibilità di prorogare la concessione anche a famiglie con reddito superiore, applicando in questi casi una maggiorazione del canone pari al 50 per cento.

Appare evidente, dunque, come in virtù della normativa vigente nessuno dei conduttori che al momento abitano gli alloggi della Difesa può considerarsi abusivo, essendo tutti i contratti di concessione regolarmente registrati e il canone trattenuto sullo stipendio o sulla pensione degli inquilini.

Sulla questione, infine, è intervenuta la legge finanziaria del 2008, che all'articolo 1 (commi 627, 628, 629 e 631), delinea un programma per la valorizzazione del demanio militare di abitazione. Tali norme rappresentano la risposta più efficace alla delicata questione degli alloggi militari, consentendo una pianificazione pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione delle unità abitative. Tra i capisaldi del pro-

gramma figurano infatti la vendita diretta agli utenti di parte del patrimonio esistente ritenuto non più utile alla Difesa (garantendo la continuità della concessione agli utenti con reddito medio o basso che non possono acquistare l'immobile), la riassegnazione del ricavato alla Difesa, e la possibilità di edificare nuovi alloggi – anche con l'intervento di capitali privati – su aree demaniali.

Pertanto, anziché ricorrere a nuove proposte di legge, si dovrebbe – a suo avviso – emanare quanto prima il regolamento attuativo di tali misure, sebbene esso potrebbe, quale concepito, perpetrare una grave violazione del diritto alla continuità nella concessione per le famiglie con reddito medio-basso. Sembra, infatti, che il Ministero intenda fissare un limite massimo di concessione di 5 anni, laddove la legge espressamente indica che essa deve essere garantita finché il reddito rimane inferiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministro.

Sulla base di quanto premesso – prosegue l'oratore – il provvedimento all'esame della Commissione stravolge l'impostazione della finanziaria 2008, individuando nelle norme che hanno dato continuità al diritto di concessione degli utenti quasi un abuso. Esso, infatti, non riconosce alcun diritto di prelazione degli inquilini per l'acquisto dell'immobile in cui abitano, ma anzi costringe loro a competere sul valore d'asta più elevato, con il concreto rischio che le società immobiliari partecipino a tali aste, tramite un militare, per più di un appartamento. Non del tutto convincenti appaiono poi le clausole di salvaguardia previste all'articolo 2.

Il disegno di legge, infine, non tiene conto dell'attuale contesto economico e sociale, segnato dalla crisi economica e abitativa e da un esponenziale aumento sia dei prezzi delle case che dei canoni d'affitto. Gli inquilini sfrattati verrebbero infatti a trovarsi in condizioni altamente critiche, pagando le conseguenze di una situazione patologica di cui non hanno colpa. Le gravi carenze del patrimonio abitativo della Difesa, infatti, oltre che da fattori esterni legati all'andamento generale del mercato, sono state determinate da due fattori interni al comparto: l'enorme sproporzione tra la disponibilità degli alloggi e il numero delle domande (di circa venti volte superiore) e il numero eccessivo di incarichi che possono dar diritto alla concessione.

Pur concordando sulla necessità e sull'urgenza di promuovere un piano di vendite in grado di ampliare il patrimonio abitativo della Difesa, ribadisce pertanto, a conclusione del suo intervento, l'opportunità di proseguire sulla strada già avviata con la finanziaria 2008 adottando quindi un procedimento che valorizzi gli alloggi non più utili alla Difesa, attraverso la loro dismissione diretta agli utenti.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) precisa che gli occupanti *sine titulo* degli alloggi della Difesa hanno continuato ad usufruire, al momento della scadenza del periodo di assegnazione ed in violazione della norma regolamentare applicata all'epoca dell'assegnazione, dell'abitazione loro destinata, grazie ad una serie di interventi di natura politica che hanno di fatto impedito di perfezionare le procedure di sfratto. Il disegno di legge iscritto

all'ordine del giorno si propone, pertanto, di favorire i militari in servizio che al momento non possono beneficiare di un alloggio, facendo al contempo recuperare alla Difesa importanti risorse economiche.

L'oratore osserva inoltre che il regolamento di attuazione menzionato nel corso del dibattito rimarrà comunque vincolato alle previsioni legislative di cui alla finanziaria 2008, la quale, a suo avviso, non appresta soluzioni efficaci alla problematica di cui si è discusso.

Considerato ciò, le osservazioni formulate dal senatore Serra non appaiono, a suo avviso, condivisibili.

Il senatore SERRA (PD) osserva che gli affittuari di cui si discute pagano regolarmente un canone di locazione, e la loro posizione è puntualmente regolata dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CROSETTO, precisando che il regolamento di attuazione delle disposizioni della finanziaria 2008 è stato recentemente approvato dal Governo, ed è in corso l'acquisizione dei prescritti pareri da parte dei COCER e del Consiglio di Stato. Inoltre, il provvedimento sarà presentato anche all'attenzione delle Camere, sempre ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Tale atto normativo affronterà il problema degli alloggi sia tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'introduzione del modello militare professionale, sia avendo riguardo al problema rappresentato dai cosiddetti affittuari *sine titolo*. In ogni caso, le risorse derivanti dalle alienazioni andranno a favore di quei militari in servizio che non possono permettersi di sostenere il costo di un contratto di locazione a prezzo di mercato.

Il rappresentante del Governo pone quindi l'accento sul problema della carenza di manutenzione delle strutture immobiliari, derivante dalla scarsa disponibilità di risorse economiche.

Replica quindi la relatrice LICASTRO SCARDINO (PdL) associandosi alle considerazioni svolte dal Sottosegretario.

Il presidente CANTONI propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per martedì 21 aprile, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

162^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARE ASSEGNATO

Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII-bis, n. 1)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si era concluso il dibattito relativo al documento in esame. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'intervento di replica.

Il sottosegretario VEGAS si sofferma sui contenuti della manovra estiva recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, rilevando come la stessa sia stata improntata ad un intervento in chiave anticiclica corrispondente alle esigenze di sostegno dell'economia nazionale nel quadro delineatosi nel contesto globale. In particolare, ricorda come la situazione dell'economia italiana rispetto agli altri paesi europei debba tener conto di un consistente debito pubblico, fermo restando che in altri paesi si è comunque registrato, a seguito della crisi economica, un più forte aumento che non si è invece manifestato in Italia. Sottolinea quindi i maggiori danni registrati da altri paesi con finanze pubbliche instabili, evidenziando invece l'approccio di tipo razionale della politica del Governo italiano con particolare riferimento alla tenuta della domanda dei titoli pubblici. Richiama inoltre le riforme di tipo strutturale che si rendono necessarie nel nostro Paese con particolare riferimento alla riforma del processo civile e del processo amministrativo volte a rispondere alle istanze degli investitori internazionali. In risposta agli interventi svolti dal senatore Morando e dal senatore

Lusi nel corso dell'esame del documento, rileva come il Governo italiano non sia stato affatto inattivo, avendo invece adottato misure per il rilancio dell'economia. Formula osservazioni critiche sugli interventi svolti dai rappresentanti delle forze di opposizione in ordine all'auspicabilità di una più incisiva azione da parte del Governo in materia di spesa pubblica, rilevando come il contesto di crisi attuale non possa essere paragonato ad altri episodi quali la crisi del '29 nei quali erano state adottate politiche di aumento della spesa pubblica. Nel momento attuale, ad una politica di *deficit spending* si accompagnerebbero rischi di effetti depressivi, connessi all'aumento dell'emissione dei titoli di debito pubblico ovvero ad aumenti della pressione fiscale. La politica del Governo italiano è volta ad evitare il verificarsi di tali rischi in termini depressivi, per cui sottolinea gli interventi adottati in funzione anticiclica in materia di ammortizzatori sociali e di opere infrastrutturali per il sostegno dell'economia. Tali interventi rispondono alle esigenze di compatibilità del rilancio economico con il quadro di finanza pubblica, tenuto conto altresì del rischio di scostamento rispetto agli obblighi assunti in sede europea. Conclude quindi evidenziando l'idoneità del quadro delle misure adottate dal Governo italiano rispetto al contesto globale.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento, presentato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IN SEDE CONSULTIVA

(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI propone anzitutto di acquisire la parte della procedura svolta nella seduta di ieri per il parere alle Commissioni di merito sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che il rappresentante del Governo ha depositato nella seduta di ieri note recanti i chiarimenti richiesti sul testo che sono state rese disponibili. Rileva al riguardo come residuino taluni questioni sulle quali è necessario un ulteriore approfondimento da parte del rappresentante dell'Esecutivo con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-*quater*, in materia di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno ed in relazione all'articolo 7-*octies* in materia di rimborso dei titoli obbligazionari della società Alitalia e con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse richiamate dal comma 2 della disposizione a copertura dell'intervento.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione all'articolo 7-*quater*, rileva come il meccanismo delineato dalla disposizione si iscriva nell'ambito dell'ordinario sistema di funzionamento del Patto di stabilità interno in termini di esame dei bilanci di previsione. In particolare, sottolinea come nel sistema già in funzione non si prevedano meccanismi di verifica *ex ante*, delineandosi invece un sistema di monitoraggio e verifica a posteriori del rispetto degli obiettivi programmati. In tale quadro le previsioni della disposizione introdotta dal decreto-legge in conversione sono volte a garantire una flessibilità nell'ambito delle regioni e nei rapporti tra queste e gli altri enti locali, fermo restando comunque il rispetto dei vincoli complessivi assunti. In ordine all'articolo 7-*octies*, rileva come le risorse di cui ai commi 342 e 345 della legge n. 266 del 2005, relative al fondo dei cosiddetti «conti dormienti» risultano disponibili.

Interviene la senatrice LEDDI (*PD*) per esprimere perplessità sulla copertura a valere sui conti dormienti. Il sempre più frequente ricorso a tale tipologia di copertura crea, a suo avviso, un pregiudizio per la finanza pubblica. Per quanto concerne poi le norme a favore degli obbligazionisti dell'Alitalia, dichiara di non comprendere le vere ragioni per le quali non si attenda la definizione della procedura di ammissione al passivo invece che proporre una transazione in questa fase. Eventualmente si potrebbe prevedere un meccanismo flessibile che consenta, ove residuino risorse aggiuntive, di compensare quanto più possibile gli obbligazionisti stessi. Tutto ciò anche nella considerazione che il risparmio è un elemento fondamentale dell'economia nazionale.

Il sottosegretario VEGAS in replica alle osservazioni svolte dalla senatrice Leddi conferma che le norme concernenti l'Alitalia rappresentano a tutti gli effetti una transazione alla quale gli obbligazionisti sono liberi di aderire o meno.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di formulare nell'ambito del parere da rendere sul testo uno specifico presupposto che dia atto della garanzia espressa dal rappresentante del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse relative al fondo dei cosiddetti «conti dormienti». Propone altresì l'espressione di un'osservazione in relazione al tema del rispetto degli obiettivi programmati in materia di Patto di stabilità interno.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 7, con particolare riferimento al comma 1-*bis*, il meccanismo contabile delineato tiene conto delle specifiche procedure di ripartizione delle risorse e risulta scontato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente;

– in relazione all'articolo 7-*quater*, pur non risultando specificati meccanismi di salvaguardia, restano comunque fermi gli obiettivi programmati in materia di Patto di stabilità interno;

– in relazione all'articolo 7-*quinquies*, la destinazione delle risorse tiene conto della diversità degli interventi da finanziare, sia di natura corrente sia di parte capitale, la cui natura potrà essere specificata solo al momento della ripartizione del fondo stesso.

Il parere è altresì reso nel presupposto che:

– con riferimento all'articolo 3, l'amministrazione operi secondo le modalità successivamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del vincolo finanziario di cui al comma 4;

– con riferimento all'articolo 4, il valore relativo ai beni strumentali e immateriali non ricomprenda quello relativo all'avviamento;

– con riferimento all'articolo 6, nei confronti delle operazioni poste in essere dalla S.a.c.e. S.p.A. non operi la garanzia dello Stato di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003;

– con riferimento all'articolo 7-*octies*, risultino disponibili le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, legge n. 266 del 2005, relativo ai cosiddetti "conti dormienti".».

Il senatore MERCATALI (PD) preannuncia a nome della propria parte politica il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,55.

163^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il presidente della Corte dei conti, dottor Lazzaro, accompagnato dai presidenti di sezione dottor Meloni e dottor Neri, e dai Consiglieri, dottor Falcucci, dottor Pala e dottor Pieroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordi la Commissione, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica: audizione del Presidente della Corte dei conti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 aprile.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente AZZOLLINI dà la parola al presidente Lazzaro.

Il presidente LAZZARO illustra i contenuti del disegno di legge n. 1397 (legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica), rilevando come esso, per la prima volta dopo un trentennio, affronta in maniera organica l'intera problematica. Possa poi ad illustrare il nuovo ciclo dei documenti di finanza pubblica, ponendo in rilievo le valutazioni della Corte rispetto alle proposte avanzate nel disegno di legge citato. Svolte poi alcune considerazioni, con particolare riferimento alla legge finanziaria, al bilancio dello Stato, all'assestamento e al rendiconto. In relazione alla copertura della legge finanziaria, rileva che la posizione della Corte dei conti è quella di confermare le regole esistenti, sottoponendo la legge finanziaria all'obbligo costituzionale di cui all'articolo 81, quarto comma. Si sofferma, poi, sulla copertura delle altre leggi di spesa, sulla flessibilità del bilancio in sede previsionale e in fase di gestione, evidenziando alcuni aspetti critici, e sul sistema di contabilità economica e finanziaria. Conclude rilevando la centralità delle norme concernente il coordinamento e il monitoraggio della finanza pubblica e le deleghe previste dal provvedimento citato e depositando agli atti della Commissione il testo scritto dell'intervento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rivolge alcuni quesiti in relazione alla prassi del ricorso a capitoli *omnibus* e sul ruolo della Corte in relazione al controllo selettivo *ex ante* sulla spesa di alcuni enti pubblici, tra cui gli enti locali.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente che l'esperienza dell'esame dei documenti di bilancio dimostra come i saldi della manovra presentata dal Governo siano stati rispettati durante l'esame parlamentare ed osserva che l'ipertrofia dei contenuti della legge finanziaria sono stati, a suo avviso, dovuti principalmente al mancato rispetto delle regole relative al contenuto proprio della legge finanziaria, previste dalla legge n. 468 del 1978 e dai regolamenti parlamentari. Ritiene, invece, che un punto carente del sistema attuale riguardi le eccedenze di spesa, che sebbene trovano copertura nella legge finanziaria, tuttavia, sono riproposte ogni anno, e per volumi di spesa rilevanti, senza trovare soluzione definitiva. Chiede, a tal riguardo, quale soluzione propone la Corte.

Il senatore MERCATALI (*PD*) chiede l'avviso della Corte sulla possibilità di rafforzare le strutture parlamentari quale contrappeso ai maggiori poteri di controllo attribuiti alla Ragioneria generale dello Stato.

Intervengono in risposta il presidente LAZZARO e il dottor FALCUCCI.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia infine gli intervenuti, dichiarando quindi conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha espresso parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 26 del disegno di legge in titolo. Invita quindi il relatore ad illustrare gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione.

Propone di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, ad eccezione delle proposte 27.0.1 (testo 3) e dei relativi subemendamenti, 28.3, 29.0.1, 32.100, 32.0.100 e i relativi subemendamenti, 33.7 (testo 2), 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5 (testo 2), 33.0.500, e degli ulteriori emendamenti, sui quali è necessario acquisire i chiarimenti del Governo. Propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 30.0.2 e 30.0.3, nonché avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 32.0.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.12, 33.14 e 33.15. Propone di esprimere avviso non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che le proposte 30.0.2 e 30.0.3 non presentino profili finanziari critici.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 33, ad eccezione delle proposte 27.0.1 (testo 3) e dei relativi subemendamenti, 28.3, 29.0.1, 32.100, 32.0.100 e dei relativi subemendamenti, 33.7 (testo 2), 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5 (testo 2), 33.0.500, e degli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulle proposte 30.0.2 e 30.0.3, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 32.0.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.8, 33.9, 33.11, 33.12, 33.14 e 33.15. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 9 aprile, alle ore 9, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

76^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(486) BARBOLINI e PEGORER. – *Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti*

(1366) CHITI ed altri. – *Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra i disegni di legge in titolo, finalizzati, anche se con diversa tempistica a rendere stabile l'istituto della destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito a finalità sociali, ricordando che in base alla disciplina vigente tale strumento ha avuto una validità di durata annuale prorogata dalle varie leggi finanziarie.

Sottolinea quindi l'estremo rilievo politico del disegno di legge n. 1366, sia per l'ampia condivisione dell'iniziativa da parte di Gruppi parlamentari, sia perché esso rappresenta, a fronte della crisi economica in atto, un'importante applicazione del principio di sussidiarietà fiscale per sostenere il terzo settore.

Richiamato il costante apprezzamento dei contribuenti per la facoltà di effettuare la scelta di destinazione del 5 per mille, rileva che il difficile momento che sta attraversando il sistema economico richiede non soltanto un forte impegno delle istituzioni rappresentative nell'individuazione di adeguate politiche pubbliche, ma anche l'utilizzazione di strumenti in grado di valorizzare il capitale sociale delle comunità, rammentando al ri-

guardo l'operatività delle ONLUS per attività solidaristiche e assistenziali. Per tali motivi, ritiene che l'istituto del 5 per mille a regime costituisce un sostegno al sistema economico e sociale nel suo complesso.

Ritiene peraltro necessario delineare una procedura di erogazione delle somme destinate dai contribuenti che possa semplificarne la quantificazione e la fruizione da parte dei beneficiari.

Passando all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1366, precisa che la quota da destinare a finalità sociali è calcolata sull'imposta sul reddito e sulle imposte sostitutive richiamate dall'articolo in questione.

Nell'enumerare le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille, si sofferma sulla scelta politica di non ricomprendervi le attività sociali svolte dai Comuni, ritenendola pienamente giustificata posto che esistono altri strumenti di acquisizione di risorse di cui possono avvalersi gli Enti locali.

Specificato che l'articolo 1, al comma 4, rinvia a un decreto non regolamentare della Presidenza del Consiglio per la definizione delle modalità di presentazione della richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di ripartizione delle somme destinate dai contribuenti, ribadisce il peso politico e l'autorevolezza del disegno di legge, che può contare su un ampio consenso tra le forze parlamentari. Auspica infine una sua celere approvazione ritenendo fondamentale poter conoscere a tal fine l'orientamento del Governo in merito ai suoi effetti finanziari.

Il presidente BALDASSARRI, esprime piena condivisione per l'iniziativa legislativa appena illustrata e la propria soddisfazione per la volontà comune manifestata dalle forze politiche di trasformare la destinazione del 5 per mille in una misura di carattere strutturale, ricordando che essa era stata introdotta nell'ordinamento giuridico nella XIV legislatura sulla scorta della precedente esperienza relativa all'erogazione dell'8 per mille.

Considerato l'ampio consenso emerso in merito al disegno di legge e all'esigenza di un celere *iter* di approvazione, si dichiara favorevole a un eventuale trasferimento in sede deliberante dei provvedimenti all'ordine del giorno, previa espressione del parere della Commissione Bilancio, invitando i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a esplicitare il loro orientamento in merito a tale possibilità.

I senatori BARBOLINI (*PD*) e MURA (*LNP*) si dichiarano a favore del trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge.

Anche il senatore COSTA (*PdL*) si dichiara a favore dell'ipotesi di trasferimento in sede deliberante dell'esame dei disegni di legge, manifestando piena condivisione per il loro contenuto e sottolineando altresì il rilievo di un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione nella predisposizione di una misura strutturale.

Dopo aver sottolineato che l'introduzione del 5 per mille è stata una positiva innovazione nel panorama della legislazione fiscale, ascrivendone il merito al Ministero dell'economia e delle finanze all'epoca in cui ne era titolare l'onorevole Giulio Tremonti, preannuncia che intende aggiungere la propria firma al disegno di legge n. 1366, auspicando l'individuazione di uno strumento di sostegno del terzo settore che possa rispondere con flessibilità alle esigenze di finanziamento delle associazioni e delle organizzazioni che operano nel suo ambito.

Dichiara inoltre di condividere i rilievi del senatore Barbolini in merito all'esclusione dei Comuni dal novero dei soggetti beneficiari, atteso il loro attuale sistema di finanziamento già a carico dello Stato.

Nel ripercorrere la storia della legislazione di favore per le associazioni del terzo settore, osserva che le misure succedutesi nel tempo hanno sempre preso le mosse dalla necessità di remunerare tali soggetti per l'utilità sociali dalle attività da essi svolte, delle quali ha beneficiato l'intero sistema economico nazionale: aggiunge infatti che circa un terzo della ricchezza nazionale è prodotto dagli operatori del terzo settore.

In conclusione, nell'elaborazione della versione definitiva del disegno di legge, auspica l'individuazione di una misura strutturale che al contempo non presenti eccessive rigidità operative in modo da tener conto delle esigenze di funzionamento delle associazioni interessate.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*), nel condividere il tenore dei disegni di legge in titolo, chiede al Governo se sia possibile procedere alla costituzione di un elenco pubblico dei beneficiari della destinazione del 5 per mille, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, nella prospettiva di orientare al meglio le scelte dei contribuenti.

Il presidente BALDASSARRI, sottolinea che i soggetti impegnati in attività di volontariato si aggirano tra i 7 e gli 8 milioni, di cui circa due impegnati a tempo pieno per un volume di produzione di servizi pari al 10 per cento del PIL. Osserva infatti che l'attività prestata da coloro che sono impegnati nel volontariato rappresenta una consistente ricchezza per il Paese.

Dopo un intervento del relatore BARBOLINI (*PD*), in merito agli elenchi delle associazioni beneficiarie del 5 per mille, già messi su rete da alcuni enti locali, il sottosegretario MOLGORA, osserva che non vi sono particolari ostacoli dal punto di vista normativo alla creazione di un elenco delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, rilevando tuttavia che l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche potrebbe risultare oltremodo difficoltosa, dando luogo a un elenco in costante aggiornamento.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel preannunciare l'aggiunta della propria firma al disegno di legge n. 1366, condivide l'auspicio di un trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge all'ordine del giorno e

sottolinea altresì l'opportunità che l'Atto Senato n. 1366 possa essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, come segnale di unità rispetto a un tema molto sentito dall'opinione pubblica.

Valuta quindi con favore l'operatività delle associazioni di volontariato, che sono presenti in modo capillare in tutto il territorio nazionale, osservando che la stabilizzazione del 5 per mille è una positiva risposta alle aspettative dei cittadini e rappresenta altresì un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche al fine di superare la logica della proroga annuale.

La senatrice BAIIO (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte nei precedenti interventi, sottolinea con favore che il disegno di legge n. 1366 si avvale di un ampio sostegno politico e che esso costituisce altresì un doveroso segno di attenzione da parte del Parlamento al problema dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ambito fiscale.

Al fine di offrire un segnale positivo a quanti operano a servizio della collettività per finalità di carattere sociale, auspica non soltanto il trasferimento in sede deliberante ma anche un'approvazione unanime delle misure legislative sulla stabilizzazione del 5 per mille.

Considerato il non trascurabile ammontare delle risorse destinate dai contribuenti attraverso tale strumento, rimarca positivamente che le proposte legislative all'esame della Commissione intendono porre rimedio alla confusione che si è registrata negli ultimi anni in sede di ripartizione e erogazione agli interessati, a causa del mutevole quadro normativo di riferimento e del carattere transitorio delle disposizioni sul 5 per mille. Nell'osservare che tale situazione ha provocato un ritardo nella corresponsione dei contributi relativi al 2007, anche per la scarsa chiarezza in merito alla documentazione richiesta agli interessati, valuta con favore l'obiettivo di semplificare la procedura di riparto delle quote del 5 per mille, al fine di evitare l'insorgere di difficoltà operative.

Giudica in generale accettabile l'inclusione dell'associazionismo sportivo tra i settori destinatari della misura di solidarietà fiscale, facendo comunque presente che tale decisione rappresenta un punto di mediazione tra istanze non sempre convergenti.

Precisa che sarebbe possibile la creazione di una banca dati delle associazioni del terzo settore aventi titolo al riparto delle quote del 5 per mille, posto che esistono già alcune banche dati sul volontariato e le associazioni di promozione sociale mentre sussisterebbe la necessità di creare un elenco a livello nazionale delle associazioni sportive.

Se vi fosse l'accordo delle varie parti politiche, esprime l'avviso che si potrebbe aggiungere al disegno di legge n. 1366 una specifica disposizione nei termini indicati.

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 1366.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(414) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) BARBOLINI. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

Il senatore COSTA (*PdL*) dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati al testo unificato e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI, ricordato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, avverte quindi che si passerà all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.13 e 1.14; l'avviso è invece favorevole per gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.15, 1.16. Si rimette infine al Governo sugli emendamenti 1.10 e 1.11.

Il sottosegretario MOLGORA esprime contrarietà agli emendamenti 1.1, rilevando l'inopportunità di escludere il settore assicurativo dall'ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle frodi, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.13 e 1.14. Si pronuncia invece a favore delle proposte 1.3, 1.6 (rilevando tuttavia la necessità di specificare che il personale delle forze dell'ordine è esente dall'obbligo di pagamento del contributo per l'accesso all'archivio centrale informatico), 1.12 e 1.15.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.8 e 1.9, di tenore analogo, osservando che i gestori di sistemi di informazioni creditizie potrebbero già rientrare nella categoria delle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi, già contemplate nell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettera e); a riguardo ritiene che si tratterebbe di una mera duplicazione.

Si dichiara infine a favore dell'emendamento 1.16, ma evidenzia la necessità di un'approfondita riflessione sull'opportunità di includere nella categoria degli aderenti anche le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, stante la limitatezza del loro interesse a partecipare al sistema di prevenzione delle frodi. In generale ribadisce l'esigenza che l'individuazione di ulteriori categorie di aderenti avvenga in conformità agli scopi di tutela considerati dall'iniziativa legislativa.

Il senatore COSTA (*PdL*), preso atto dell'orientamento negativo della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira i propri emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.13 e 1.14.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il sottosegretario MOLGORA manifesta avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritira quindi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 mentre invita a ritirare la proposta 3.4, ritenendo che essa sia già ricompresa nel proprio emendamento 3.5, in ordine al quale l'avviso è favorevole.

Il senatore MUSI (*PD*) osserva che il tenore della proposta 3.4 è diverso da quello dell'emendamento 3.5, anche considerando la presumibile approvazione dell'emendamento 6.1 che riformulerebbe la parte dell'articolo 6 alla quale fanno riferimento entrambi gli emendamenti richiamati.

Il sottosegretario MOLGORA è contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2 mentre è favorevole alle proposte 3.3 e 3.5.

Osserva in relazione all'emendamento 3.4 che l'articolo 6 già prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali nella procedura di emanazione del decreto di attuazione mentre la proposta del senatore Barbolini si limita a inserire un richiamo all'istruttoria motivata delle Commissioni parlamentari. Esprime pertanto perplessità in ordine a tale dizione che non chiarisce il ruolo delle Commissioni nella fase di redazione dello schema di decreto né sembra rispondere ad alcuna procedura tipizzata dai Regolamenti parlamentari. Sotto un profilo sostanziale, sarebbe inoltre necessario prevedere un termine massimo entro il quale concludere tale istruttoria in modo da non prolungare inutilmente la procedura di individuazione di ulteriori dati oggetto di riscontro. Non appare inoltre chiaramente definito il ruolo dell'UCAMP nella procedura di emanazione del decreto.

Esprime quindi un invito al ritiro a meno che non si tenga conto delle esigenze da lui prospettate.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), firmatario dell'emendamento 3.4, chiarisce che con l'espressione «istruttoria motivata» ha inteso richiamare l'attenzione sull'esigenza di tutela della riservatezza, già sottolineata dal Garante per la protezione dei dati personali in sede di audizione informale. L'obiettivo dell'emendamento è pertanto quello di conciliare l'individuazione di nuovi dati oggetto di riscontro con le necessarie garanzie di tutela della *privacy*. Si dichiara comunque disponibile a valutare il ritiro del pro-

prio emendamento a condizione che venga individuata un'ipotesi emendativa che risponda alle finalità da lui richiamate.

Il presidente BALDASSARRI chiede alla relatrice la disponibilità a individuare una soluzione in grado di conciliare le diverse esigenze ravvisate.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) dichiara la propria disponibilità in tal senso.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritira quindi i propri emendamenti 3.1 e 3.2.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) si dichiara contraria agli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il sottosegretario MOLGORA è di avviso conforme.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono ritirati dal senatore COSTA (*PdL*).

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) manifesta avviso contrario agli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il sottosegretario MOLGORA manifesta un avviso conforme, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 5.3 del relatore.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono quindi ritirati dal senatore COSTA (*PdL*).

Il presidente BALDASSARRI informa che la relatrice GERMONTANI ha presentato una riformulazione in un testo 2 del suo emendamento 6.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) sottolinea le differenze di carattere redazionale della nuova versione dell'emendamento.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 6.2.

Il sottosegretario MOLGORA esprime un parere conforme alla relatrice, e parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 2).

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) si dichiara contraria agli emendamenti 7.1 e 7.2 mentre è favorevole alla proposta 7.3.

Il sottosegretario MOLGORA manifesta un avviso conforme sulle proposte 7.1 e 7.2 mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.3, esprimendo il timore che l'inserimento del parere dell'ISVAP nell'emanaazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 1, possa determi-

nare un inutile allungamento della relativa procedura. Precisa comunque che tale avviso non implica una contrarietà di fondo.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritira quindi i propri emendamenti 7.1, 7.2, Tit. 1 e Tit. 2.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI rende noto che sono a disposizione dei componenti della Commissione i resoconti dell'incontro organizzato dall'Unione Europea sui prossimi scenari dell'economia europea, tenutosi a Bruxelles nei giorni 11 e 12 febbraio scorsi, e della Conferenza dell'OCSE sulla crisi economica e finanziaria globale, tenutasi lo scorso 19 febbraio a Parigi.

Informa inoltre che, alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la sospensione per le festività pasquali, la Commissione procederà all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge quadro in materia di contabilità e di finanza pubblica (Atto Senato n. 1397), esaminato in sede referente dalla Commissione bilancio.

In proposito, preannuncia l'intenzione di svolgere le funzioni di relatore alla Commissione sul provvedimento.

Il senatore COSTA (*PdL*) e il senatore BARBOLINI (*PD*) esprimono apprezzamento per l'ipotesi che il presidente Baldassarri svolga le funzioni di relatore alla Commissione sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,25.

**NUOVO EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI
DI LEGGE N. 414 E 507**

6.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, sentita la Banca d'Italia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8;

sono stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

viene fissato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo;

sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla presente legge.

Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari ed al Garante per la protezione dei dati personali affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.

All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze,"».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15.

SUL COMMISSARIAMENTO DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta profondo stupore per la decisione del ministro Bondi di procedere al commissariamento del Teatro dell'Opera di Roma, dichiarando di non comprendere l'accanimento registratosi contro l'operato del sovrintendente Ernani.

Nel comunicare di aver presentato questa mattina una interrogazione sul tema, nonché di aver indirizzato una lettera al Presidente della Commissione, auspica che il Ministro spieghi in tempi ragionevoli le ragioni di tale scelta, tanto più che non si ravvisano motivazioni dovute a cattiva gestione economica dato che il bilancio della Fondazione in questione scade a giugno.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Giambrone, sottolineando che, considerato il livello culturale del sovrintendente Ernani e la sua gestione economica, sarebbe stato più opportuno procedere con modalità e tempi diversi.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza manifestata.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN MATERIA DI PRESCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di aver preso atto della rinuncia del ministro Gelmini a riferire in Commissione nella seduta di ieri sulle prescrizioni alla scuola primaria, in considerazione di sopravvenute esigenze legate ai terribili episodi verificatisi in Abruzzo. Lamenta tuttavia

il continuo disprezzo del Ministro nei confronti del Parlamento, in quanto sono costantemente diffuse alla stampa informazioni riguardanti i provvedimenti che intervengono nel settore, come ad esempio la recente modifica al regolamento sulla valutazione degli studenti nella parte riguardante l'ammissione agli esami di Stato. In proposito, pur apprezzando che siano state recepite le indicazioni sollevate fra l'altro dai senatori Asciutti e Aderenti, con un sostanziale passo indietro rispetto al testo originariamente proposto dal Ministro, deplora che tali notizie siano prioritariamente divulgate attraverso la stampa, peraltro non sempre specializzata.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) puntualizza che il ministro Gelmini ha avuto modo di partecipare a trasmissioni televisive sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, su cui avrebbe potuto più utilmente riferire al Parlamento. Dopo aver ricordato di aver richiesto che tutti i regolamenti riguardanti il settore fossero quanto meno illustrati in Commissione, nell'ottica di una chiarezza dei rapporti tra maggioranza ed opposizione nonché di una più puntuale informazione, conferma il proprio profondo rammarico per ritardo del confronto con il Parlamento, che del resto rappresenta l'intero Paese.

Il PRESIDENTE tiene a precisare di aver appreso l'indisponibilità del ministro Gelmini a riferire in Commissione nella giornata di lunedì pomeriggio e di aver conseguentemente informato tutti i Capigruppo, nella consapevolezza della gravità delle circostanze. Assicura comunque che rinnoverà la richiesta di audizione nell'auspicio di poterla svolgere al più presto, al rientro dalla sospensione per le festività pasquali.

Precisa infine che i doverosi chiarimenti circa i criteri di valutazione per l'ammissione degli studenti agli esami di Stato, contenuti nel rispettivo regolamento, vanno salutati con favore benché non siano stati previamente illustrati al Parlamento, considerati i recenti episodi che hanno interessato l'Abruzzo.

IN SEDE REFERENTE

(1006) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(1036) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva convenuto di presentare emendamenti al testo unificato proposto dalla relatrice solo per apportare le correzioni tecniche necessarie o per recepire i pareri delle Commissioni consultate, rinunciando ad emendamenti che comportassero l'esigenza di acquisire nuovi pareri. Ciò, nell'ottica di assicurare un *iter* sollecito al provvedimento. Conferma quindi che sono stati

presentati solo emendamenti di questa natura ed esprime compiacimento per la scelta responsabile di tutte le forze politiche. Comunica dunque che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative presentate (pubblicate in allegato al presente resoconto), precisando che non ve ne sono all'articolo 1.

In sede di articolo 2, la senatrice ADERENTI (*LNP*), nel ripercorrere la sua esperienza di insegnante nella scuola primaria, descrive le motivazioni connesse all'emendamento 2.1, finalizzato ad evitare che nella scuola dell'infanzia si effettui una diagnosi affrettata qualificando presunti sintomi come difficoltà specifiche di apprendimento (DSA). Al riguardo, nel sottolineare l'esigenza di sensibilizzare gli insegnanti alla conoscenza del fenomeno soprattutto nella scuola primaria, fa presente che i medici possono utilmente diagnosticare la dislessia solo a partire dai sette anni. In particolare, paventa il rischio che la scarsa conoscenza delle problematiche connesse alle DSA possa canalizzare troppo precocemente bambini della scuola dell'infanzia, creando allarmi ingiustificati. Evidenzia peraltro che la dislessia concerne soprattutto la letto-scrittura che non è parte integrante dei programmi della scuola dell'infanzia. Reputa pertanto opportuno evitare facili «etichettature» potenzialmente dovute alla limitata esperienza dei docenti, seppur in buona fede.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) tiene a precisare preliminarmente che il testo recepisce gran parte delle indicazioni fornite dalle associazioni competenti, tra cui anche la possibilità di una diagnosi precoce a partire dalla scuola dell'infanzia, al fine di avere la massima garanzia di recupero. Pur riconoscendo che il problema posto dalla senatrice Aderenti merita particolare attenzione, rimarca che si tratta di una mera possibilità che, se eliminata, potrebbe invece impedire una corretta valutazione dei bambini affetti da dislessia.

Invita dunque la senatrice Aderenti a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere sarebbe contrario; sottolinea comunque che nell'articolo 4 del testo unificato è prevista la specifica formazione degli insegnanti, che potrebbe insistere proprio sulle tematiche affrontate.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel manifestare particolare apprezzamento per l'impegno profuso dalla relatrice e dal senatore Ascutti, invita a tener conto della condivisione registratasi sul provvedimento, che potrebbe costituire un valido punto di partenza nella prospettiva di giungere rapidamente alla conclusione dell'*iter*. Ritiene a sua volta che il tema sollevato dalla senatrice Aderenti sia meritevole di riflessione, sottolineando tuttavia che fino ad ora l'impossibilità di una diagnosi nei primi anni di istruzione ha impedito il recupero di alunni affetti da DSA.

Concorda quindi con la relatrice sul fatto che la diagnosi precoce rappresenti un'opportunità e non un obbligo nel senso di assicurare adeguate possibilità di recupero, anche a partire dalla scuola dell'infanzia.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur comprendendo le motivazioni della senatrice Aderenti, pone l'accento sull'articolo 4, che prevede la formazione del personale docente di tutte le scuole, comprese quelle dell'infanzia, proprio al fine di evitare episodi di inesperienza. Precisa poi che il testo unificato rappresenta un'ottima mediazione rispetto alle esigenze delle associazioni interessate e all'invarianza dei costi, e suggerisce di inserire la parola «anche» con riferimento alla possibilità di diagnosi precoce nella scuola dell'infanzia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PITTONI (*LNP*), la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*), recependo i suggerimenti avanzati, propone ai firmatari dell'emendamento 2.1 la seguente riformulazione: al comma 1, lettera g) dopo la parola «precoce,» inserire la seguente «anche». Rammenta infine che l'obiettivo del disegno di legge è di proteggere il bambino in quanto soggetto più debole.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), sia pure a malincuore, accoglie la proposta e riformula l'emendamento 2.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto), sul quale la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) si dichiara favorevole.

Si passa dunque alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 2.1 (testo 2).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), dopo aver segnalato che l'emendamento 3.1 si colloca nella medesima direzione dell'emendamento 2.1, illustra l'emendamento 3.2, orientato a garantire un tempo più lungo per effettuare la diagnosi delle difficoltà specifiche di apprendimento.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dà conto dell'emendamento 3.3, identico al 3.4 presentato dal senatore Asciutti, sottolineando che esso è volto ad aggiornare la denominazione del Ministero competente. Invita poi la senatrice Aderenti a ritirare l'emendamento 3.1 manifestando un orientamento favorevole al 3.2.

Accedendo alla richiesta della relatrice, la senatrice ADERENTI (*LNP*) ritira l'emendamento 3.1.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori ASCIUTTI (*PdL*) e RUSCONI (*PD*), la Commissione approva all'unanimità anche l'emendamento 3.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*), nel dar conto dell'emendamento 4.2, di identico tenore rispetto al 4.3, segnala che esso è volto a modificare la rubrica dell'articolo 4, atteso che in esso non compare più il riferimento alla formazione nelle strutture sanitarie, previsto invece nel testo presentato nella scorsa legislatura e poi espunto onde favorire il parere favorevole della Commissione bilancio.

Sulla base delle considerazioni precedenti, la senatrice ADERENTI (*LNP*) ritira l'emendamento 4.1.

Si passa dunque alle votazioni.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 4.2 e 4.3.

In sede di articolo 5, la senatrice ADERENTI (*LNP*) illustra quindi l'emendamento 5.1, evidenziando la necessità di lasciare maggiore autonomia decisionale agli insegnanti con riguardo alla possibilità di esonerare gli alunni bilingui affetti da DSA dall'apprendimento della seconda lingua straniera. Ciò al fine di evitare deresponsabilizzazioni da parte dei docenti, più facilmente propensi a concedere l'esonero per motivazioni che esulano dalla volontà di aiutare gli studenti con difficoltà di apprendimento. Invita poi a chiarire che le DSA non rientrano fra le tipologie per le quali è previsto l'insegnante di sostegno.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) conferma che le fattispecie previste dal provvedimento non rientrano nell'*handicap* e pertanto non richiedono affatto il docente di sostegno, come peraltro espressamente previsto nel testo. Puntualizza poi che la possibilità di esonero dall'apprendimento della seconda lingua straniera è concepita alla stregua di una misura di ausilio, non decisa comunque da un unico docente. Invita perciò la senatrice Aderenti a ritirare l'emendamento, a meno che esso non venga riformulato specificando ulteriormente che si tratta di una mera possibilità, da concedere in casi eccezionali.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene opportuno evitare di richiamare presunti casi eccezionali, in quanto rappresentano a suo giudizio una fattispecie eccessiva.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa al riguardo che la misura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *e*), si applica agli studenti che già

sono bilingui, per i quali l'apprendimento della seconda lingua straniera rappresenta un impegno davvero assai gravoso. Concorda comunque con l'ipotesi di riformulazione prospettata dalla relatrice.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiarisce la proposta di riformulazione suggerendo che sia prevista anche la possibilità, ove risulti utile, dell'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) accoglie l'invito e riformula conseguentemente l'emendamento 5.1 in un testo 2, che posto ai voti è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'articolo 6.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, osservando come il disegno di legge sia proprio volto a stimolare le scuole a mettere in atto tutte quelle misure di agevolazione in favore degli studenti dislessici che possano evitare forme improprie di «ospedalizzazione». Ritiene perciò che, a fronte di un corretto atteggiamento da parte delle istituzioni scolastiche, sia inutile un ulteriore coinvolgimento dei familiari.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara di comprendere le motivazioni sottese ai due emendamenti. Citando il «Libro bianco sulla dislessia», rammenta tuttavia che in molti casi concreti il fattivo aiuto delle famiglie è assolutamente indispensabile, specialmente quando si tratta di bambini piccoli. Sottolinea altresì che si tratta di consentire ai familiari di godere di orari flessibili sul luogo di lavoro, non certamente di congedi. Invita perciò la presentatrice ritirare i due emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che la situazione sia diversa nel caso di alunni delle scuole primarie e secondarie. Propone pertanto, quale mediazione, di limitare la possibilità di godere di orari flessibili ai soli familiari di studenti del primo ciclo.

Conviene il senatore VALDITARA (*PdL*).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) comprende le preoccupazioni sottese all'ipotesi di una «ospedalizzazione» impropria degli alunni affetti da DSA. Rimarca tuttavia le forti differenze esistenti sul territorio nazionale in termini di servizio scolastico offerto e raccomanda vivamente il mantenimento delle disposizioni in questione. Piuttosto, suggerisce l'elaborazione – eventualmente in una fase successiva di esame – di un ordine del giorno che contenga alcuni indirizzi fondamentali, fra cui il contenimento dei carichi di lavoro degli studenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di condividere la proposta di mediazione avanzata dal senatore Asciutti. Rileva del resto che l'orario flessibile sul lavoro è nella maggior parte dei casi un onere per il lavoratore, il quale se ne fa carico solo in vista del bene superiore costituito dal migliore successo scolastico del proprio figlio.

All'esito del dibattito, la senatrice ADERENTI (*LNP*) si dichiara disponibile a recepire le indicazioni emerse. Modifica conseguentemente l'emendamento 6.1 in un testo 2, che limita l'applicazione della norma ai familiari di studenti del primo ciclo affetti da DSA. Ritira invece l'emendamento 6.2.

L'emendamento 6.1 (testo 2) è quindi posto ai voti e accolto all'unanimità.

Si passa all'articolo 7.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.3, volti ad aggiornare la denominazione dei Ministeri coinvolti secondo l'attuale organizzazione di Governo, come del resto richiesto dalla Commissione sanità. Precisa altresì che l'emendamento 7.1 introduce il parere della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di elaborazione dei protocolli regionali, così come invocato dalle Commissioni affari costituzionali e per le questioni regionali.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara di aver presentato gli identici emendamenti 7.2 e 7.4, con le medesime finalità.

Con distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità gli emendamenti 7.1 (identico al 7.2) e 7.3 (identico al 7.4).

In sede di articolo 8, l'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Concluso l'esame degli emendamenti, i senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), PITTONI (*LNP*) e GIAMBRONE (*IdV*) confermano il consenso dei rispettivi Gruppi, del resto già anticipato nelle precedenti fasi di esame, al trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE comunica che, dopo aver acquisito anche il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna, inoltrerà la richiesta di trasferimento di sede alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1006 E 1036**

Art. 2.

2.1

ADERENTI, PITTONI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, a partire dalla scuola dell'infanzia,».

2.1 (testo 2)

ADERENTI, PITTONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «diagnosi precoce,» inserire la seguente: «anche».

Art. 3.

3.1

ADERENTI, PITTONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, comprese le scuole dell'infanzia,».

3.3Vittoria FRANCO, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «Ministero della pubblica istruzione» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.4

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ministero della pubblica istruzione» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.2

ADERENTI, PITTONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici,».

Art. 4.**4.2**Vittoria FRANCO, *relatore*

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e nelle strutture sanitarie».

4.3

ASCIUTTI

Nella rubrica, sopprimere le parole: «e nelle strutture sanitarie».

4.1

ADERENTI, PITTONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, comprese le scuole dell'infanzia,».

Art. 5.**5.1**

ADERENTI, PITTONI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi».

5.1 (testo 2)

ADERENTI, PITTONI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera» con le seguenti: «, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera».

Art. 6.**6.1**

ADERENTI, PITTONI

Sopprimere il comma 2.

6.1 (testo 2)

ADERENTI, PITTONI

Al comma 2, dopo le parole: «di alunni» inserire le seguenti: «del primo ciclo».

6.2

ADERENTI, PITTONI

Sopprimere il comma 3.

Art. 7.**7.1**Vittoria FRANCO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.».

7.2

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.».

7.3Vittoria FRANCO, *relatore*

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

7.4

ASCIUTTI

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 8.

8.1

MOLINARI

Sopprimere il comma 2.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CGIL-SLC, il segretario generale Emilio Miceli e i funzionari dell'area servizi Graziano Benedetti e Nicola Di Ceglie, per la SLP-CISL, il segretario nazionale Bruno Pinto, per la UILPOST, il segretario generale Ciro Amicone e i segretari nazionali Donato Bonomo e Maurizio Vannoli, per la UGL Comunicazioni, Sergio Seminara e Ubaldo Autenzio, per la FAILP-CISAL, Alessandro Pico e Carlo Lima, per la SAILP-CONFSAL, il segretario generale Raffaele Gallotta, il segretario generale aggiunto Giovanni Duranti e i segretari nazionali Eugenia Esposito, Astolfo Trizzino e Pasquale Russo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione delle Organizzazioni sindacali del settore postale

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto ai rappresentanti dei sindacati del settore postale, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione odierna.

Bruno PINTO dà lettura di un documento che consegna alla Presidenza, in cui si sofferma su alcune problematiche relative ai contratti di servizio e di programma nel settore postale: in particolare, dà conto delle attività ricomprese nel servizio universale; inoltre, ricorda i contenuti del *memorandum* stipulato l'11 dicembre 2007 tra il Ministero delle comunicazioni da un lato e Poste S.p.A. e le agenzie di recapito dall'altro, con cui Poste Italiane è impegnata a proseguire nell'appalto di servizi alle agenzie private fino al 31 dicembre 2010. Tra l'altro, con il predetto *memorandum* è stato eliminato ogni vincolo di non concorrenzialità, per cui le aziende private, appaltatrici di servizi per conto di Poste Italiane, svolgono contestualmente altri servizi in concorrenza con quest'ultima.

Successivamente, rileva come la concorrenza nel settore sia stata imperniata sull'abbattimento dei costi, per esempio ricorrendo a forme di lavoro atipico, piuttosto che con un innalzamento della qualità dei servizi offerti, con conseguenti problemi per le organizzazioni sindacali, relativamente alla tutela dei lavoratori coinvolti.

Da ultimo, evidenzia due aspetti critici su cui sarebbe opportuno aprire una riflessione: il primo concerne l'esigenza di imporre a tutti i soggetti operanti nel mercato postale livelli adeguati di qualità e livelli minimi garantiti nel trattamento economico-normativo degli addetti, attraverso un contratto di settore che determini regole uguali per tutti; il secondo aspetto riguarda l'esigenza di conciliare l'apertura del mercato, prevista per il 1° gennaio 2011, con l'erogazione di un servizio postale universale a disposizione di tutti i cittadini, a prescindere dalla realtà geografica di appartenenza.

Interviene Emilio MICELI il quale, dopo aver consegnato un testo scritto, rileva come, negli ultimi anni, la riduzione dei costi operata da Poste Italiane abbia avuto ripercussioni negative in termini di efficienza del servizio, per esempio con la diminuzione del numero degli sportelli.

Altresì, sottolinea come la focalizzazione sul segmento del «Banco-posta» abbia accentuato i profili bancari dell'azienda, a scapito dei servizi postali tradizionali, con conseguenti inefficienze nei servizi erogati.

Ricorda poi l'ostilità di Poste Italiane nei confronti dell'entrata a regime del processo di liberalizzazione, con il risultato che oggi l'azienda si trova impreparata ad affrontare la competizione di altri concorrenti.

Si prospetta, pertanto, un quadro caratterizzato da difficoltà strutturali, che potrebbero aggravarsi nei prossimi anni, quando non si potrà più fruire degli attivi di bilancio.

Ciro AMICONE evidenzia l'importanza di Poste Italiane quale fattore moltiplicativo della competitività del sistema Paese. Ricorda, altresì, la necessità di far fronte al processo di liberalizzazione, attraverso regole eque, che favoriscano una sana competizione fra i vari operatori. In quest'ottica, l'ammodernamento del servizio universale implica dei costi che non possono essere scaricati esclusivamente sui dipendenti, attraverso operazioni di ristrutturazione societaria.

In conclusione, ribadisce come la priorità attuale consista nel predisporre un mercato libero e competitivo, caratterizzato da condizioni di pari opportunità per tutti i soggetti; solo una volta realizzati tali presupposti, sarà possibile ragionare su ipotesi di privatizzazione di Poste Italiane.

Carlo LIMA – dopo aver ricordato la tendenza di Poste Italiane ad assumere, negli ultimi anni, un profilo equiparabile a quello delle aziende bancarie – rimarca la necessità di non abbandonare l'integrazione tra il ramo bancario e quello postale tradizionale.

Successivamente, si sofferma su alcuni elementi di criticità: la mancata chiarezza circa gli obiettivi dell'accordo stipulato tra Poste Italiane e Ferrovie dello Stato S.p.A. sull'integrazione logistica; l'opportunità di convocare, presso il Dipartimento delle comunicazioni, un tavolo di concertazione per affrontare le problematiche del processo di liberalizzazione; la razionalizzazione dei bacini logistici di utenza; la predisposizione di un contratto collettivo di lavoro unitario per il settore postale; da ultimo, l'interconnessione tra il lavoro manuale e i meccanismi di automazione.

Astolfo TRIZZINO denuncia le forti carenze di personale gravanti su Poste Italiane S.p.A.: a tale riguardo, ritiene che l'incidenza del costo del personale sul costo totale del gruppo non possa considerarsi elevata, tenuto conto, fra l'altro, che i processi di ristrutturazione degli ultimi anni, hanno determinato una riduzione degli organici di oltre centomila unità.

Infine, rimarca la necessità di fissare regole certe da applicarsi a tutti gli operatori che entreranno nel mercato postale successivamente all'avvio della liberalizzazione.

Sergio SEMINARA, dopo aver consegnato una memoria scritta, ricorda la centralità di Poste Italiane nel mercato delle comunicazioni.

Successivamente, svolge argomentazioni particolareggiate sul processo di liberalizzazione e sulle implicazioni da esso derivanti, rammentando come l'obiettivo fondamentale consista nel garantire all'intera collettività un servizio postale universale adeguato alle esigenze degli utenti.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), ringraziando i soggetti auditi, osserva come, dall'insieme delle relazioni, emerga un quadro abbastanza nitido: da un lato, sussiste il rischio di giungere impreparati all'avvio del processo di liberalizzazione del mercato postale; dall'altro, occorre statuire regole puntuali per la gestione di tale processo. Si sofferma, quindi, sugli aspetti che dovrebbero essere disciplinati dall'attività di regolamentazione, sottolineando la centralità degli *standard* qualitativi a cui conformare i servizi erogati.

Il presidente GRILLO (*PdL*) svolge un *excursus*, in cui ricorda le particolarità del sistema economico nazionale e delle sue modalità di sviluppo: infatti, dal secondo dopoguerra fino all'inizio degli anni Novanta, l'enorme incremento della ricchezza nazionale è stato determinato da un sistema economico caratterizzato da un forte ruolo di coordinamento e di direzione dell'operatore pubblico. In tale sistema, si è registrata una forte influenza delle organizzazioni sindacali all'interno di aziende pubbliche come le Poste o le Ferrovie dello Stato. A partire dai primi anni Novanta – anche per effetto del processo di integrazione europea – si è avviato un percorso di privatizzazioni e di liberalizzazioni. Pertanto, dinanzi ad un assetto economico-produttivo profondamente mutato, occorre – nel settore postale come negli altri mercati – focalizzare l'attenzione sull'efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Nell'esprimere il forte convincimento della centralità di Poste Italiane all'interno dell'apparato produttivo nazionale, anche alla luce degli elevati volumi della raccolta postale, appare dunque indispensabile, da parte di tutti i soggetti coinvolti, perseguire costantemente l'efficienza qualitativa, attraverso la concertazione tra l'azienda e i sindacati. Un simile obiettivo richiede la fissazione di regole certe e adeguate, in base alle quali monitorare costantemente i progressi della liberalizzazione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea la necessità di calibrare le dinamiche della liberalizzazione del mercato postale in base alle esigenze del cittadino-utente titolare del diritto a fruire di un servizio essenziale universale. Di conseguenza, occorre individuare le modalità che permettano di rendere compatibile l'erogazione di tale servizio con il raggiungimento di margini di profitto da parte degli operatori di mercato. Domanda quindi delucidazioni sull'adeguamento delle risorse umane alle nuove esigenze sopra prospettate.

Il senatore MUSSO (*PdL*), dopo aver evidenziato l'importanza del processo di liberalizzazione ai fini dell'innalzamento della qualità dei servizi offerti, chiede chiarimenti in merito all'incidenza dei costi del perso-

nale, alla ristrutturazione dei bacini logistici di utenza, alla trasparenza dei costi connessi al servizio postale universale, nonché relativamente alla predisposizione di una disciplina giuslavoristica uniforme per tutti gli operatori del settore.

Emilio MICELI – dopo aver constatato come le stesse organizzazioni sindacali portino una quota di responsabilità dell'attuale condizione del settore postale – rileva la necessità che la liberalizzazione del mercato sia caratterizzata dalla presenza di un'autorità di regolamentazione indipendente e distinta dal Governo.

Venendo al problema dei costi del personale, dopo aver sottolineato la presenza in Poste Italiane di professionalità qualificate, evidenzia come il problema di fondo non consista tanto nel numero dei dipendenti, quanto soprattutto in una loro inefficiente distribuzione sul territorio.

Astolfo TRIZZINO osserva come, per quanto riguarda le presunte responsabilità dei sindacati, sia comunque opportuno distinguere tra i vari soggetti.

Relativamente al costo del personale, sottolinea anch'egli il problema dell'equilibrata distribuzione della forza lavoro tra i vari bacini di utenza.

Ciro AMICONE vede nell'avvio della liberalizzazione del mercato postale un'opportunità per porre l'utente al centro delle strategie aziendali, rimarcando l'esigenza di regole certe che favoriscano la concorrenza ed evitino il rischio di degenerare nel monopolio privato. Nell'ambito del processo di liberalizzazione, non si dovrà perdere di vista la finalità di erogare un servizio postale universale.

In merito ai costi del personale, rileva, infine, come la loro incidenza percentuale sul volume dei ricavi di Poste Italiane S.p.A. sia stata, negli ultimi anni, quasi dimezzata.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato le organizzazioni sindacali e i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 16,25.**IN SEDE REFERENTE***(1340) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni urgenti per il settore agricolo e della pesca**

(Esame e rinvio)

Il relatore SANCIU (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso si basa sulla considerazione di un quadro generale dell'agricoltura italiana che vede una complessiva situazione di difficoltà per le imprese del comparto, le cui conseguenze rischiano di incidere in modo grave e profondo sulla vitalità delle aziende appartenenti ad un settore che ha sempre avuto nel corso del tempo una rilevanza di primo piano nel contesto dell'economia nazionale ed il cui valore è rappresentato anche dalla storia e dalla tradizione che riveste nel Paese.

La diffusa situazione di disagio, avvertita dalle imprese a tutti i livelli, ha comportato e sta tuttora dispiegando i suoi effetti negativi per il futuro dell'agricoltura del Paese, in ordine alla quale occorre immaginare e individuare un progetto in grado di valorizzare le risorse, le caratteristiche e l'attività del settore nel suo complesso.

Le radici di tale situazione – prosegue il relatore – sono certamente di diversa natura e vanno ricercate indietro nel tempo, inquadrando in via generale in lenti e progressivi *deficit* strutturali, in congiunture economiche internazionali con effetti di ricaduta negativa verso l'agricoltura, in relazioni a volte di ordine dialettico con le istituzioni e le esigenze comunitarie, in un difficile inserimento all'interno di mercati caratterizzati da una progressiva globalizzazione. A ciò vanno aggiunte le conseguenze negative legate ai cambiamenti climatici, che hanno creato notevoli problematiche nei confronti di settori rilevanti dell'agricoltura e della semina.

Il contesto generale delineato impone all'Esecutivo e alle istituzioni di individuare un progetto complessivo che sappia rilanciare profondamente tutto il comparto, e in questo senso l'azione governativa ha manifestato la propria disposizione per un nuovo ruolo dello stesso, pur dovendo scontare le difficoltà di un quadro economico caratterizzato da una limitata disponibilità di risorse finanziarie in relazione alle esigenze complessive della spesa pubblica.

Tutto ciò premesso, appare comunque necessaria in tempi brevi la realizzazione di alcuni interventi specifici in grado di dare sostegno alle imprese, mediante l'individuazione di limitate, fondamentali priorità di pronta efficacia ed efficienza per il settore.

In questa direzione – prosegue il relatore – si muove il disegno di legge in esame, il quale si compone di cinque articoli a ciascuno dei quali corrisponde una determinata misura di sostegno.

All'interno delle misure proposte, di primaria rilevanza appare senza dubbio la disposizione contenuta nell'articolo 1, in materia di gestione dei rischi agricoli, che assume un valore caratterizzante del complesso del provvedimento.

Occorre peraltro rilevare preliminarmente come le esigenze sottese ad altre norme, in particolare gli articoli 2 e 3, diffuse e condivise nel contesto agricolo nazionale, abbiano condotto legislatore e Governo alla loro approvazione nell'ambito di recenti provvedimenti legislativi, per cui la loro intervenuta approvazione e vigenza di legge da un lato toglie attualità ai due articoli citati, dall'altro dimostra la validità dell'impianto del disegno di legge al momento della sua presentazione.

In questo senso, una valutazione particolare meritano gli articoli 4, 5, di cui si dirà in sede di esposizione sull'articolato.

Secondo quanto sopra accennato, il tema della gestione dei rischi agricoli, oggetto dell'articolo 1, appare come un tratto caratterizzante del disegno di legge.

La gestione dei rischi in relazione alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle avversità atmosferiche, si è ormai da tempo dimostrata una chiave di fondamentale importanza per dare garanzia di continuità e certezza all'attività delle imprese agricole.

A tale riguardo – prosegue il relatore – la filosofia degli interventi compensativi non si è rivelata realmente efficace né sufficiente, lasciando il passo a una nuova concezione dell'intervento pubblico di sostegno al settore, finalizzato piuttosto a interventi assicurativi che gli stessi operatori hanno percepito come strumento più valido e di maggiore sicurezza per l'attività delle aziende.

La partecipazione dello Stato al pagamento dei premi assicurativi per mezzo del Fondo di solidarietà nazionale, consentendo una più efficace gestione dei rischi in oggetto, prevede il ricorso a strumenti finanziari che, in considerazione della loro buona riuscita, necessitano di una continuità nel corso del tempo. In questo senso si propone il rifinanziamento del Fondo citato, con riferimento agli incentivi assicurativi, con uno stan-

ziamento di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Il predetto articolo 1 presenta inoltre un oggetto strettamente connesso rispetto a quello attinente all'atto Camera 2353, il cui esame è iniziato lunedì 6 aprile presso la XIII Commissione della Camera dei deputati.

Occorre valutare l'opportunità di attendere il completamento dell'*iter* dell'atto Camera 2353, al fine di poter successivamente procedere ad una valutazione complessiva della materia in oggetto.

Venendo alle altre disposizioni del disegno di legge in titolo, gli articoli 2 e 3, come accennato, sono ora legge vigente. In particolare l'articolo 2, in materia di proroga di agevolazioni previdenziali per i datori di lavoro e aziende in zone montane e svantaggiate, forma il contenuto dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 171 del 2008. L'articolo 3, in tema di ICI sui fabbricati rurali, è stato recepito nell'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 207 del 2008.

Mantengono attualità gli articoli 4 e 5 del testo, anch'essi contenenti disposizioni approvate definitivamente nel decreto-legge n. 171 del 2008, ma successivamente abrogate dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 207 del 2008.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – corrispondente all'articolo 4-*septiesdecies* del decreto-legge n. 171, poi abrogato, detta una disposizione di interpretazione autentica in materia di contenzioso INPS relativa all'articolo 2, comma 506, della legge finanziaria 2008, riguardante agevolazioni ad aziende in territori montani, in ordine al quale si prevede che il termine «contenzioso» sia riferito anche ai contenziosi per i quali l'INPS abbia già avviato procedure di recupero a seguito di procedimenti inerenti entro il 2007 e conclusi in giudicato.

L'articolo 5, corrispondente all'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 171 poi abrogato secondo quanto descritto, in materia di canoni concessori, prevede il riconoscimento della natura ricognitoria ai canoni di concessione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale a favore di imprese esercenti attività di pesca e acquicoltura.

Il relatore conclude il proprio intervento evidenziando che il Governo sta dimostrando il proprio impegno e la propria attenzione nei confronti delle molteplici problematiche del settore primario. In tal senso ed in tale prospettiva il disegno di legge in titolo è volto ad individuare tutti quegli interventi che potrebbero essere definiti «propulsivi» e che, nella loro specificità, possono migliorare le condizioni delle imprese agricole, molte delle quali rischiano attualmente il tracollo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

67^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Corrispondendo all'invito alla riformulazione avanzato dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, il RELATORE presenta gli emendamenti 16.29 (testo 2) e 16.602 (testo 2), mentre il senatore MONTI (*LNP*) presenta il subemendamento 16.200/1 (testo 2), il senatore ZANETTA (*PdL*) gli emendamenti 16.105 (testo 2) e 16.146 (testo 2), la senatrice BONFRISCO (*PdL*) il 16.59 (testo 2) ed infine il presidente CURSI l'emendamento 17.34 (testo 2), tutti pubblicati in allegato.

Su richiesta della senatrice BONFRISCO (*PdL*) la Commissione accantona l'esame dell'emendamento 16.59 (testo 2) disponendone l'inoltro alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Su richiesta del senatore BUBBICO (*PD*), e dopo un intervento del senatore VETRELLA (*PdL*), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 16.0.4, che il presentatore si riserva di riformulare.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 16.502.

La Commissione, con successive separate votazioni, approva quindi il subemendamento 16.200/1 (testo 2), l'emendamento 16.200, come subemendato (restando assorbito il 16.12), e le proposte emendative 16.5, 16.201, 16.23, 16.207, 16.28, 16.29 (testo 2), gli identici 16.30 e 16.31, 16.32, 16.40, 16.44, 16.52, 16.208, 16.61, 16.62, 16.400, 16.63 (testo 2), 16.69, 16.80, gli identici 16.81, 16.82 e 16.83, 16.501, 16.87 (testo 3), che assorbe l'emendamento 16.88 (testo 2), 16.202, 16.203, 16.204 (testo 2), 16.205 (testo 2), 16.95 (testo 3), che assorbe gli identici 16.94, 16.96 e 16.97, 16.102, 16.103, 16.104, 16.206, 16.105 (testo 2), 16.107, 16.602 (testo 2), 16.700, il subemendamento 16.143/1, l'emendamento 16.143, come subemendato e gli emendamenti 16.600, 16.601, 16.145, 16.146 (testo 2), restando precluso il 16.147, gli identici 16.148 e 16.149, 16.0.8 e 16.0.9.

La Commissione, con successive separate votazioni, respinge invece gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, gli identici 16.8, 16.9 e 16.10, gli identici 16.13, 16.14 e 16.15, 16.16, 16.17, gli identici 16.18, 16.19 e 16.20, gli identici 16.21 e 16.22, 16.24, 16.26, 16.27, 16.33, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.45, gli identici 16.46, 16.47 e 16.48, gli identici 16.49, 16.50 e 16.51, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.60, 16.64, gli identici 16.65 e 16.66, 16.67, 16.68, 16.70, gli identici 16.71 e 16.72, 16.73, 16.75, 16.76, 16.78, 16.79, gli identici 16.84, 16.85 e 16.86, i subemendamenti 16.87 (testo 2)/1 e 16.203/1, gli identici 16.89, 16.90 e 16.91, gli identici 16.92 e 16.93, i subemendamenti 16.95 (testo 2)/1, 16.95 (testo 2)/2, 16.95 (testo 3)/1 e 16.95 (testo 3)/2.

La senatrice VICARI (*PdL*) e il senatore BUBBICO (*PD*) non acconsentono all'invito a ritirare i rispettivi emendamenti 16.99 e 16.100, al fine della eventuale rappresentazione in Assemblea, a seguito della bocciatura tecnica in Commissione.

La Commissione, con successive separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 16.99 e 16.100, le proposte emendative 16.106, le identiche 16.108, 16.109 e 16.110, 16.111, 16.112, le identiche 16.113 e 16.114, 16.115, 16.116, 16.117, 16.118, 16.119, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.602, indi le proposte 16.121, 16.122, gli identici 16.123 e 16.124, 16.125, 16.126, 16.127, 16.128, 16.129, gli identici 16.130, 16.131 e 16.132, 16.133, 16.134, 16.135, gli identici 16.136 e 16.137, gli identici 16.138 e 16.139, gli identici 16.140, 16.141 e 16.151.

Risulta infine decaduto l'emendamento 16.77.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso i rispettivi pareri nella seduta di ieri.

La Commissione, con separate successive votazioni, approva gli emendamenti 17.6, 17.10, 17.15, 17.24, 17.26, 17.29 (testo 3), 17.30, 17.32, 17.33, 17.34 (testo 2), il subemendamento 17.36 (testo 2)/1, l'emendamento 17.36 (testo 2), come subemendato, 17.46 e 17.100.

Respinge invece gli identici 17.1, 17.2 e 17.3, gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, gli identici 17.16 e 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, gli identici 17.22 e 17.23, 17.25, gli identici 17.27 e 17.28, i subemendamenti 17.29 (testo 2)/1, 17.29 (testo 2)/2, 17.31, 17.37, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.47, gli identici 17.48 e 17.49, 17.50, 17.53, 17.55, gli identici 17.56, 17.57 e 17.58, nonché gli emendamenti 17.59 e 17.60.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 18.500, 18.501.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1195

Art. 16.

16.29 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni» aggiungere le seguenti: «Esco e dei soggetti fornitori di servizi energetici così come definiti nel decreto legislativo n. 115/2008».

16.602 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 19, capoverso comma 77, aggiungere i seguenti nuovi commi:

«71-bis. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

78-ter. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 78 bis, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

78-quater. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 78-bis non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attua-

zione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Conseguentemente:

al comma 19, capoverso 81, sopprimere le seguenti parole: «in teraferma», sostituire le parole «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate» con le seguenti: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), della presente legge» e aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.»;

al comma 19, capoverso 82-*bis*, aggiungere il seguente nuovo comma: «82-*ter*. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia»;

al comma 20, dopo le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti».

16.200/1 (testo 2)

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, STIFFONI, CAGNIN, MONTI

All'emendamento 16.200, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-*ter*. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di »scambio sul posto« dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 2 comma 150 della legge n. 244 del 2007 per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete».

16.105 (testo 2)

ZANETTA

Al comma 16, capoverso «Art. 46», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la Regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare».

16.146 (testo 2)

ZANETTA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come introdotto dalla lettera d), comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

16.59 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: »La vigilanza dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si applica ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990».

Art. 17.

17.34 (testo 2)

CURSI, PISCITELLI

Al comma 13 aggiungere , in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dei migliori standard internazionali, fissati dall'IAEA».

68^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CURSI invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sulle proposte riferite all'articolo 18.

Il RELATORE, dopo aver ritirato gli emendamenti 18.502 e 18.0.10, esprime parere favorevole sul 18.5, 18.700, 18.24 (testo 2), 18.25, 18.26, 18.27, 18.32, 18.33, 18.600/1, 18.601/1, 18.46, 18.51, 18.54, 18.56, 18.58, 18.62, 18.0.7, 18.0.9, 18.0.20 e 18.0.24. Si rimette al Governo sulla proposta 18.20 e chiede poi di accantonare le proposte 18.8, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, nonché il proprio emendamento 18.37. Il parere è invece contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 18.

Il sottosegretario ROMANI esprime parere conforme a quello del relatore eccetto che sul 18.20, sul quale il parere è contrario, sul 18.56, sul quale si rimette alla Commissione, nonché sul 18.601/1, in relazione sul quale è in corso un approfondimento tecnico.

In considerazione della necessità di una maggiore ponderazione delle proposte di modifica testé esaminate, su proposta del presidente CURSI, la Commissione conviene di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, compresi gli aggiuntivi al medesimo.

La Commissione quindi approva l'emendamento 19.1, soppressivo dell'articolo 19, in ottemperanza al parere espresso sul testo dalla Commissione bilancio.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 20.100 e 20.7, contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 20, rendendo noto altresì che il proprio emendamento 20.0.2 verrà ripresentato privo del comma 2, ottemperando in tal modo alla condizione espressa dalla Commissione bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al parere del relatore.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte modificative dell'articolo 20, nonché dell'emendamento aggiuntivo, in considerazione della particolare delicatezza della tematica affrontata in tale parte dell'articolato, concernente il ruolo, le funzioni, nonché l'assetto organizzativo dell'Enea.

La Commissione conviene e pertanto gli emendamenti riferiti all'articolo 20, compreso l'aggiuntivo, sono accantonati.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 21.4, 21.5, 21.7, 21.11, 21.12 e 21.15.

Il rappresentante del GOVERNO si associa al parere del relatore.

Con separate successive votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 21.4, 21.5, 21.7, 21.11, 21.12 e 21.15.

La Commissione respinge invece le identiche proposte 21.1 e 21.2, gli emendamenti 21.3, 21.6, 21.8, 21.9, 21.13 (previa dichiarazione di voto del senatore SANNA (*PD*)), 21.14, 21.15/1, nonché il 21.0.1.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 22.3, 22.5 e 22.100. Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 22.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sull'emendamento 22.5, mentre sulle restanti proposte esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate successive votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 22.3, 22.5 e 22.100.

Sono invece respinti gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.100/1 e 22.9

Con il parere contrario rispettivamente del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 23.1 e 23.2.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono rispettivamente parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 24, prospettando tuttavia l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte 24.13 e 24.600.

Il senatore CARUSO (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare attentamente le modifiche proposte all'articolo 24 onde evitare eventuali discrasie della normativa *de jure condendo*, che produrrebbero ripercussioni negative sulla delicata materia della tutela giurisdizionale in ambito energetico.

Il presidente CURSI ritiene che la richiesta di approfondimenti che il senatore Caruso ha ben motivato, sia senz'altro opportuna e pertanto raccoglie l'orientamento favorevole della Commissione di rinviare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 25.1. Conviene poi di accantonare gli emendamenti 25.2 e 25.3 sui quali i rispettivi presentatori richiamano la necessità di una attenta ponderazione da parte del Governo.

Con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva infine l'emendamento 26.100.

Il presidente CURSI, in attesa che la Commissione bilancio si esprima in merito alle restanti proposte emendative, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alle sedute che saranno convocate a partire da martedì 21 aprile.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA DELLE ORE 8,30 DI DOMANI, GIOVEDÌ 9 APRILE

Il presidente CURSI avverte che l'odierna seduta notturna delle ore 21 e la seduta di domani giovedì 9 aprile alle ore 8,30 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

72^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'ISFOL, il dottor Sergio Trevisanato, presidente, il dottor Marco Centra, dirigente dell'area analisi e valutazione delle politiche per l'occupazione, e il dottor Emiliano Rustichelli, ricercatore.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro nonchè sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti dell'ISFOL

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 31 marzo.

Il dottor TREVISANATO illustra diffusamente il punto di vista dell'ISFOL sul tema oggetto dell'indagine, segnalando che, nel periodo 1985-2002, i dati disponibili evidenziano una sostanziale stagnazione del salario medio, al netto delle imposte e dei contributi sociali, ed una tendenza alla riduzione della disuguaglianza dei salari netti percepiti dai lavoratori dipendenti. In particolare, nel periodo considerato, la compressione della disuguaglianza salariale in Italia si è accompagnata ad una generale riduzione dei rendimenti salariali associati agli investimenti in istruzione. Ciò in aperto contrasto con quanto emerge dall'evidenza empirica internazionale, che vede invece un aumento delle disuguaglianze dei redditi, spesso accompagnato da un incremento dei differenziali salariali a favore dei lavoratori in possesso di titoli di studio elevati rispetto ai lavoratori scarsamente qualificati. Rilevato che, secondo il suo Istituto, nel periodo 1993-2006 i lavoratori con elevato livello di istruzione sono stati assorbiti in misura crescente in posti di lavoro che richiedono qualifiche basse o medie, osserva che la parte rilevante della crescita dell'occupazione in Italia in tale periodo è stata assorbita da posti di lavoro di media e bassa qualità, mentre è rimasta sostanzialmente contenuta nei posti di buona qualità. Nota altresì che dal 1993 l'Italia ha perso competitività in termini di PIL sia *pro capite* che per ore lavorate. Infine, sottolinea che studi ISFOL testimoniano di una caduta di quasi 5 punti percentuali del salario lordo annuo complessivo tra il 1993 e il 2002; il fenomeno, però, non è dovuto ad un incremento uniforme dei salari nella parte bassa ed alta della distribuzione, quanto ad un aumento del segmento di lavoratori con redditi annui bassi o molto bassi.

Il presidente MORRA ringrazia il dottor Trevisanato per gli elementi di analisi esposti.

Il senatore TREU (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla sfasatura riscontrabile tra i dati illustrati relativi al salario netto mensile medio nel settore privato ed a quello lordo annuo.

Il dottor TREVISANATO fa presente che si tratta di dati microeconomici di fonte diversa.

Il dottor RUSTICHELLI chiarisce che, mentre i dati relativi al salario mensile netto medio sono di fonte Banca d'Italia e che il salario netto rappresenta un valore sostanzialmente figurativo, quelli riguardanti il salario lordo annuo, di fonte INPS, si ricavano dalla pluralità di posizioni lavorative che l'individuo può aver ricoperto nel corso dell'anno; ciò può determinare scostamenti nell'analisi.

Il senatore TREU (*PD*), nel prendere atto dei chiarimenti, fa presente che si tratta comunque di evidenze macroscopiche, che vengono rappresentate per la prima volta alla Commissione e sulle quali ritiene opportuno un approfondimento ulteriore.

Conviene il senatore CASTRO (*PdL*), che, soffermatosi sulla ridondanza di personale laureato utilizzato in posizioni a bassa intensità, ritiene opportuno che anche su questo aspetto la Commissione possa disporre di ulteriori elementi di analisi.

Il dottor TREVISANATO assicura un successivo approfondimento sui punti specifici oggi sollevati.

Il dottor CENTRA svolge ulteriori considerazioni in ordine all'osservazione del senatore Treu, segnalando che le sfasature possono essere dovute alla circostanza che, mentre i dati relativi al salario mensile medio netto sono basati sull'attività di carattere prevalente del soggetto, quelli afferenti al salario lordo annuo derivano dalla considerazione di qualsiasi tipo di attività di tipo dipendente espletata.

Il presidente MORRA chiede che gli ulteriori elementi che verranno prodotti dall'ISFOL si soffermino altresì sulla tematica della compressione delle disuguaglianze e che approfondiscano particolarmente i profili di carattere comparatistico.

Il dottor TREVISANATO conferma la più ampia disponibilità dell'Istituto.

Nessun altro ponendo quesiti, il presidente MORRA ringrazia quindi i rappresentanti dell'ISFOL per il prezioso contributo conoscitivo oggi fornito, nonché per il successivo contributo di analisi e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15, 05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.) (n. 29)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15.*)

Riprende l'esame dell'Atto comunitario n. 29 sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il senatore RIZZI (*LNP*) ricorda i contenuti della proposta di risoluzione presentata ed illustrata nella scorsa seduta, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario FAZIO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di risoluzione presentata dal senatore Rizzi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la menzionata proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico**

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi il 1° aprile scorso è stata avanzata la proposta di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo da parte del senatore D'Ambrosio Lettieri e sulla quale si è registrato un consenso di massima.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) rileva che la citata un'indagine conoscitiva si propone di far luce sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico, assai diffuso nel mercato mondiale dei farmaci. Dopo aver reso noto i contenuti di alcuni *reportage* giornalistici sul traffico illecito dei farmaci su scala mondiale, sottolinea l'esigenza di acquisire elementi informativi da parte di esponenti delle istituzioni e di organismi pubblici e privati più direttamente coinvolti nella gestione del fenomeno. Al riguardo, presenta e illustra un programma di audizioni, tra le quali figurano l'Agenzia italiana del farmaco, il Dipartimento del farmaco dell'Istituto superiore della sanità, la Direzione farmaci del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Alto commissario alla lotta alla contraffazione, nonché la Direzione centrale di polizia criminale del Ministero dell'interno e la Guardia di finanza.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conferisce il mandato al Presidente a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione per lo svolgimento della suddetta indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(6) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria

(50) TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

(352) CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie

(1067) GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria

(1183) BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° aprile scorso, nella quale è proseguita la discussione generale.

Il senatore Ignazio MARINO (PD), nel richiamare l'esigenza di definire con sollecitudine una disciplina in materia di responsabilità del personale sanitario, dichiara di condividere l'impianto complessivo della proposta di testo unificato presentata dal relatore. Si tratta di una problematica che genera rilevanti disfunzioni nell'offerta dell'assistenza sanitaria: ritiene quindi di importanza fondamentale ricondurre la responsabilità civile per danni alle strutture sanitarie, mediante l'obbligo di una specifica copertura assicurativa, ferma restando tuttavia l'esigenza di individuare rigorosi percorsi disciplinari per comportamenti colposi che in nessun modo possono attenersi all'errore medico. Si deve infatti scongiurare il rischio di ingenerare un'errata percezione secondo cui la normativa in tema di responsabilità professionale sia diretta alla tutela della classe medica, laddove invece la finalità principale è quella di diminuire il tasso di conflittualità nel rapporto medico-paziente.

Nel concordare con l'esigenza che l'assicurazione obbligatoria sia prevista per le strutture ospedaliere sia pubbliche che private, chiede chiarimenti in merito all'articolo 6-bis della proposta di testo unificato, sottolineando l'esigenza di distinguere nettamente l'istituendo Fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da *alea* terapeutica dal già istituito Fondo per l'indennizzo dei trasfusi da sangue infetto.

Il senatore ASTORE (IdV) interviene incidentalmente invitando il relatore a valutare l'opportunità di premettere alla definizione della disciplina una specifica disposizione concernente i diritti del paziente, per soddisfare l'esigenza di una maggiore completezza della normativa.

Il relatore SACCOMANNO (PdL) replica brevemente al senatore Astore concordando con l'esigenza di stabilire i principi fondamentali della disciplina in corso di elaborazione, tenuto conto che la tutela del diritto alla sicurezza delle cure figura tra gli obiettivi principali della proposta legislativa.

Il senatore CALABRÒ (PdL), nel condividere l'esigenza di fissare i principi fondamentali della normativa, fa presente che tale disciplina si pone non in funzione della difesa del medico, ma è volta a individuare le varie componenti dell'atto medico al fine di sancire la responsabilità della struttura sanitaria, con particolare riferimento alle necessità di una più efficace organizzazione del *risk management*.

La senatrice BIANCHI (PD), nell'auspicare un approfondimento attento sui contenuti sottesi allo schema di testo unificato, fa presente che in Italia la tutela dei diritti del paziente e l'organizzazione sanitaria dovrebbero essere considerati nella prospettiva di una riforma che, da un lato garantisca maggiori livelli di efficienza e di responsabilità e, dall'altro, non si risolva in una semplice depenalizzazione dell'attività medico-professionale in quanto ciò rappresenterebbe un'ipotesi oltre che impopolare, anche

costituzionalmente illegittima in quanto in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

In ogni caso, l'esame ponderato dei disegni di legge in titolo dovrebbe partire dal dato preoccupante costituito dall'enorme numero di contenziosi legati al rischio professionale che determinano richieste risarcitorie per i danni subiti dai pazienti, richieste che, stante il loro numero considerevole, contribuiscono a ledere l'immagine del ruolo medico e del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso. Questa situazione non deve però indurre ad una difesa corporativa della categoria, ma stimolare un intervento legislativo che ponga in risalto i diritti dei cittadini e dei pazienti, anche attraverso coperture assicurative maggiormente adeguate dal momento che spesso i pazienti danneggiati rischiano di non ricevere alcun risarcimento.

Sottolinea quindi l'esigenza di una gestione organica del *risk management* tenuto conto che l'errore medico non è riconducibile esclusivamente all'atto individuale, ma si inserisce all'interno della complessiva organizzazione della struttura. Auspica in conclusione un ampio confronto tra tutte le forze politiche ai fini della definizione di una disciplina più condivisa.

Il presidente TOMASSINI, nessun'altro senatore chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*), intervenendo in sede di replica, osserva che lo schema di testo unificato da lui elaborato, in seguito ad un approfondimento che ha tenuto conto degli spunti emersi durante le audizioni tenutesi in sede informale e di un dibattito che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche, pur nella sua inevitabile incompletezza, rappresenta una buona base di confronto; in tal senso, si dichiara disponibile a valutare ogni contributo volto ad un effettivo miglioramento di tale testo, avvertendo fin da ora che uno dei criteri che dovrebbe essere attentamente seguito è quello di non prevedere oneri finanziari aggiuntivi.

Nel rilevare come uno degli obiettivi di tale intervento legislativo è quello di rendere maggiormente percepibili da parte dei cittadini e dei pazienti alcuni principi già peraltro delineati nello schema di testo unificato, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative che, in primo luogo, chiariscano con maggiore esattezza l'ambito dell'attività medica e che in secondo luogo, tendano a rendere maggiormente distinguibile il Fondo sociale per l'*alea* terapeutica da altri Fondi, quali quelli ad esempio previsti per l'indennizzo dei soggetti trasfusi con sangue infetto. Analoga esigenza correttiva si avverte anche con riferimento alle sanzioni disciplinari che potrebbero essere richiamate in sede di principi, mentre costituisce uno degli elementi maggiormente innovativi il riconoscimento del ruolo dell'ingegnere clinico, ruolo che, a suo avviso, dovrebbe ricevere soltanto un inquadramento generale, senza una regolamentazione eccessivamente dettagliata.

Fa presente infine alla senatrice Bianchi che le tematiche da lei evocate in ordine ai problemi di *deficit* organizzativo e delle strutture rappresentano elementi portanti della disciplina normativa che si propone, anche tenuto conto della giurisprudenza che ha in numerose circostanze chiarito come il dato organizzativo sia premessa fondamentale per l'accesso all'esercizio professionale. Coglie inoltre l'occasione per sottolineare che dovrà essere ricercata una disposizione che ponga l'accento anche sui profili organizzativi legati alla medicina convenzionata, alla medicina territoriale, nonché alla figura del medico di famiglia.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver avvertito che la replica del rappresentante del Governo si svolgerà nella prossima seduta, propone di fissare il termine di presentazione per gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti allo schema di testo unificato presentato dal relatore sui disegni di legge in titolo ed assunto quale testo base per mercoledì 22 aprile alle ore 18.

Su richiesta dei senatori Ignazio MARINO (*PD*), BIANCONI (*PdL*) e BOSONE (*PD*), il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per mercoledì 29 aprile, alle ore 18.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BASSOLI (*PD*) si rammarica per il fatto che si è proceduto in maniera troppo sollecita sull'esame della proposta di direttiva comunitaria concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera, per la quale sarebbe stato opportuno svolgere una più approfondita riflessione, con particolare riferimento alle possibili iniziative del Governo nell'ambito del confronto comunitario per l'elaborazione degli *standard* minimi di assistenza.

La senatrice BIANCHI (*PD*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Bossoli, lamentando la scarsa attenzione dedicata all'esame dell'Atto comunitario n. 29, specialmente alla luce dell'atteggiamento estremamente collaborativo finora dimostrato dal suo Gruppo parlamentare.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel prendere atto della disponibilità offerta dal relatore, afferma come sarebbe stato più opportuno avviare una più approfondita disamina della materia, anche in considerazione della delicatezza della questione concernente i rimborsi delle prestazioni sanitarie.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa presente che nell'ambito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Politiche dell'U-

nione europea si è svolta un'ampia e approfondita discussione, al termine della quale è stata formulata una proposta di parere che ha tenuto conto dei suggerimenti offerti dai Gruppi di opposizione.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'argomento il relatore si era dichiarato disponibile a valutare suggerimenti e rilievi provenienti dalle altre parti politiche. Al riguardo, non essendo state prospettate ipotesi di modifica, né essendovi stati interventi per dichiarazione di voto, né essendo state avanzate proposte di risoluzione alternative, si è ritenuto necessario procedere alla messa in votazione della proposta di risoluzione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 29
(DOC. XVIII, N. 15)**

La 12^a Commissione Igiene e sanità,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

appurato che l'obiettivo principale perseguito dalla proposta di direttiva in titolo è rappresentato dall'esigenza di favorire la libera circolazione dei cittadini europei nell'accesso ai trattamenti sanitari all'interno dell'Unione europea, facendo chiarezza sui loro diritti e sui corrispettivi obblighi degli Stati membri sia in termini di sicurezza e qualità delle cure, sia in termini finanziari;

ritenuto opportuno soffermare l'attenzione su alcuni profili problematici della direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascun Stato membro;

valutata in termini favorevoli la menzionata proposta di direttiva;

invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi comunitarie affinché:

– sia adeguatamente valutata a livello comunitario l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli *standard* minimi di garanzia sulle cure impartite, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni, rendendo cogente il rispetto di tale disciplina comune attraverso l'introduzione di specifiche sanzioni;

– sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi Paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti. A tal fine, sia valutata la proposta di istituire un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale eventuali controversie relative ai ricorsi;

– sia introdotta anche per le cure non ospedaliere una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, lett. *b*), atta a consentire ad uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(979) RANUCCI ed altri. – *Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale e, dopo che il relatore rinuncia ad intervenire per la replica, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 del 27 aprile 2009.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) BIANCONI. – *Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti*

(740) SAIA ed altri. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati*

(1356) MOLINARI e DELLA SETA. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ ricorda preliminarmente che, conclusa la discussione generale, la Commissione ha conferito mandato al relatore di redigere un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Il relatore, senatore Alicata, ha predisposto il testo unificato, riportato in allegato al resoconto della seduta odierna, che viene messo a disposizione della Commissione.

Propone quindi di assumere il predetto testo unificato come testo base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il relatore ALICATA (*PdL*) interviene incidentalmente per far presente, ai fini della entrata in vigore delle disposizioni di cui si tratta, la necessità da parte delle imprese operanti nel settore conciario di smaltire le scorte di pellame attualmente detenute ed acquisite in assenza dei divieti che verranno istituiti.

Il presidente D'ALÌ fa presente che tale problema potrà essere risolto in sede di presentazione di proposte emendative.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 del 20 aprile 2009.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO ALLA SEDUTA N. 77 DELL'8-4-09**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 740, 1356****Art. 1.**

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. È vietato utilizzare le specie di otarie o di foche di cui all'elenco 1, o loro parti, per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è svolta anche dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».

2. Alla citata legge n. 189 del 2004, è aggiunto, in allegato, il seguente elenco: «ELENCO 1:

- *Arctocephalus pusillus*
- *Cystophora cristata*
- *Pagophilus groenlandicus*».

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza e repressione svolta dall'Alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1, deve essere

svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa comunitaria sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 8 aprile 2009

40^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente BOLDI fornisce alcune informazioni sulla futura attività della Commissione ricordando, in primo luogo, che giovedì 23 aprile, alle ore 14, si svolgerà, presso la Camera dei deputati, l'audizione, in sede quadrangolare, del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, signora Meglena Kuneva.

Sempre il giorno 23 aprile, si terrà la prevista missione in Macedonia, che era stata cancellata lo scorso febbraio a causa dell'importante votazione, nell'Aula del Senato, del decreto sicurezza, che vedrà coinvolti, come già stabilito, oltre alla Presidente stessa, la senatrice Contini e il senatore Del Vecchio.

Informa, inoltre, che il 10, 11 e 12 maggio avrà luogo, a Praga, la riunione plenaria della COSAC, cui prenderà parte insieme ai due Vice-presidenti della Commissione.

Il 20 maggio è stato invitato a Roma, in forma ufficiale, il Presidente della Commissione Affari europei del Senato francese, Hubert Haenel. Il Presidente Haenel avrà uno scambio di opinioni con i membri della Commissione sul tema «strategico» del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità dei progetti di atti comunitari, sul quale l'omologa Commissione del Senato francese ha acquisito, negli ultimi anni, una considerevole esperienza, ed incontrerà anche il Presidente del Senato, Renato Schifani ed il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Al riguardo, la Presidente fa presente che si ripropone di invitare a Roma, nel prossimo futuro, altri Presidenti delle Commissioni affari europei dei principali parlamenti dell'Unione, proprio allo scopo di confrontare le reciproche prassi su una attività – quella, appunto, dell'esame nella «fase ascendente» – che, in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, prenderà sempre più piede e diventerà sempre più rilevante.

Conclude comunicando che il 21 maggio alle ore 14,30, si svolgerà, presso il Senato, una ulteriore audizione quadrangolare di un rappresentante della Commissione europea: quella del Commissario per le imprese e l'industria, Günter Verheugen.

La Commissione prende atto.

Interviene successivamente il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il quale, in considerazione dell'indagine conoscitiva in corso sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, suggerisce che la Commissione prenda l'iniziativa di approfondire la questione riguardante il possibile impiego di una quota degli stanziamenti programmati per il quinquennio 2007-2013 per la regione Abruzzo, così duramente colpita dal dramma del terremoto.

La PRESIDENTE raccoglie tale sollecitazione, riservandosi, attraverso gli uffici, di approfondire i vari aspetti della questione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera – (COM (2008) 414 def.) (n. 29)

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 31 marzo 2009.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, ricorda che, nella precedente seduta, era stato distribuito uno schema di parere da lei predisposto, ritenuto comunque suscettibile di ulteriori integrazioni alla luce del contestuale esame dell'atto da parte della Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Questa Commissione, effettivamente, ha votato lo scorso 31 marzo, un pacchetto di compromesso, cui non si può oggettivamente prescindere, che modifica la proposta di direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, rendendola maggiormente orientata agli interessi dei pazienti.

In particolare, il pacchetto è stato approvato con 31 voti a favore, 3 contro e 20 astensioni, provenienti dal gruppo social-democratico. Quest'ultimo aveva subordinato il proprio voto a due condizioni: che fosse aggiunta come base giuridica anche l'articolo 152 riguardante la sanità pubblica e che fosse garantito agli Stati membri un ricorso più ampio al sistema di autorizzazione preliminare. Entrambi gli emendamenti non sono confluiti nel testo di compromesso determinando l'astensione dal voto da parte del gruppo. Il voto in seduta plenaria – prosegue la relatrice – è previsto nel corso della sessione del 21-24 aprile a Strasburgo.

È oltremodo utile, ad avviso della relatrice, esaminare brevemente le principali proposte di modifica inserite in tale pacchetto di compromesso.

Secondo l'emendamento di compromesso della Commissione sanità del Parlamento europeo, che va a modificare l'articolo 2 della proposta di direttiva, il campo di applicazione non riguarderà né il trapianto degli organi (regolato da altra direttiva), né le cure di lungo corso relative a patologie croniche o a interventi ripetuti nel tempo. Nella nuova formulazione dell'articolo 2 viene inoltre specificato che la direttiva non pregiudica il quadro relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali previsto dal Regolamento 1048/71 e dal successivo Regolamento 883/2004/CE.

Per quanto riguarda l'inserimento nel testo di garanzie tese a salvaguardare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari, l'emendamento di compromesso della Commissione sanità del Parlamento europeo, che va a modificare l'articolo 5 della proposta di direttiva, prescrive che gli Stati membri dove vengono prestate le cure assicurano la conformità alla legislazione europea sugli standard di sicurezza dei servizi sanitari. In proposito, anche il Consiglio ha proposto una formulazione simile.

La lettera *d*) dell'articolo 5 è stata oggetto di una riformulazione, condivisa anche dal Consiglio, in base alla quale ai pazienti è garantito il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e non già il diritto al risarcimento *tout court*.

L'emendamento di compromesso della Commissione sanità del Parlamento europeo modifica anche la lettera *g*) dell'articolo 5, inserendo una clausola di garanzia secondo cui la direttiva non impone ai professionisti della sanità dello Stato membro di trattamento, nell'attività di prestazione di servizi sanitari a soggetti provenienti da un altro Stato membro, di operare a detrimento dei soggetti che, nelle medesime condizioni di salute imposte dall'intervento sanitario, sono assicurate nello Stato membro di trattamento. Anche il Consiglio ha adottato una posizione simile, prescrivendo che lo Stato membro di trattamento, per importanti ragioni di interesse generale, possa adottare misure temporanee miranti a realizzare le sue responsabilità fondamentali di assicurare sufficiente e permanente accesso ai servizi sanitari sul suo territorio.

Per quanto riguarda i meccanismi di calcolo dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria fornita, l'emendamento di compromesso, tramite l'inserimento di un nuovo articolo 5, paragrafo 3a, prevede che gli Stati membri debbano avere un tale meccanismo, basato su criteri oggettivi e non discriminatori, conosciuti in anticipo e che saranno applicati al pertinente livello amministrativo nei casi in cui gli Stati membri di trattamento abbiano un sistema sanitario decentralizzato.

La relatrice osserva, quindi, che anche l'articolo 6, paragrafo 4, ha avuto una modifica concernente l'applicazione decentralizzata del meccanismo di calcolo dei costi. Viene inoltre inserita una disposizione in base alla quale per i pazienti affetti da malattie rare si prevede il diritto al rimborso anche se le cure ricevute non sono previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. A determinate condizioni saranno inoltre

rimborsati ulteriori costi per le persone con disabilità. Per quanto riguarda queste ultime categorie, viene inoltre previsto che informazioni fornite ai cittadini dovranno essere pubblicate in formati ad esse accessibili (articoli 10 e 12).

In tutti i casi gli Stati membri possono decidere di coprire anche i costi connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ovvero i costi di eventuali trattamenti terapeutici, di viaggio e di soggiorno. Al riguardo, anche il Consiglio introduce la possibilità di coprire i costi connessi, menzionando però esplicitamente solo il trattamento terapeutico, a condizione che il costo totale non superi l'importo rimborsabile nello Stato membro di affiliazione.

Un'altra modifica – continua la relatrice – riguarda l'articolo 8 e la definizione di cure sanitarie ospedaliere, che, secondo il pacchetto di compromesso deve essere fornita dagli Stati membri e non dalla Commissione europea. Il Consiglio al riguardo si limita a sopprimere il paragrafo 2 senza specificare a chi spetterà stilare l'elenco delle cure ospedaliere.

Per quanto concerne l'autorizzazione preliminare essa dovrà essere basata su criteri chiari e trasparenti e non dovrà creare ostacoli alla libertà di circolazione dei pazienti, come indicato analogamente anche nel testo del Consiglio.

La relatrice, dà conto, inoltre, dell'inserimento dell'articolo 9a – riscontrabile anche nel testo del Consiglio – riguardante i sistemi di rimborso, in base al quale gli Stati membri di affiliazione possono, su base volontaria, offrire ai pazienti un sistema di notifica preliminare, in risposta alla quale il paziente riceve conferma scritta sul rimborso massimo che sarà pagato. Essa sarà presentata all'ospedale che ha elargito la cura, il quale sarà rimborsato direttamente dallo Stato membro di affiliazione.

È stato introdotto poi un nuovo articolo, il 9b, secondo cui la Commissione europea dovrà presentare una proposta legislativa relativa all'istituzione di un Ombudsman dei pazienti europei. Tale soggetto sarà responsabile per la gestione dei reclami dei pazienti con riferimento al regime delle autorizzazioni, al rimborso delle spese e alle lesioni subite. La sua operatività dovrà essere di tipo residuale rispetto alle possibilità di reclamo offerte dagli Stati membri interessati.

All'articolo 13, infine, vengono aggiunti i paragrafi 2a, 2b e 2c che prevedono (analogamente alla posizione del Consiglio) che gli Stati membri, in particolar modo quelli confinanti, possano concludere accordi di cooperazione, che i registri dei professionisti della sanità possano essere consultati dalle autorità di altri Stati membri e che sia possibile scambiare informazioni circa eventuali procedimenti disciplinari a loro carico.

Alla luce di quanto sopra esposto, e anche in considerazione della sostanziale condivisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di alcune delle preoccupazioni emerse nel dibattito in Commissione, la relatrice sottopone, quindi, all'attenzione dei commissari una proposta riformulata di parere, di cui dà lettura.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), dichiara il voto favorevole della propria parte politica sul nuovo testo presentato dalla relatrice, sottolineando altresì come l'atto comunitario n. 29 prefiguri un modello di *welfare* europeo nel settore della sanità del tutto condivisibile, in quanto va nella direzione di una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'esprimere il proprio compiacimento per l'impostazione complessiva della bozza di parere, propone di apportare due integrazioni.

La prima, riguardante la previsione – di cui, peraltro, la relatrice ha dato menzione – del diritto di rimborso per le cure ai pazienti affetti da malattie rare anche se le terapie mediche e farmacologiche ricevute non siano previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. Al riguardo sarebbe auspicabile prevedere anche un coinvolgimento efficace e solidale da parte delle Regioni e degli Enti locali.

La seconda, concernente l'opportunità di esplicitare in maniera più chiara che il requisito dell'autenticità, per quanto attiene al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro, preveda l'invalidità delle prescrizioni ottenute in seguito a visite mediche telematiche oppure *online*.

La PRESIDENTE relatrice – dopo aver rilevato che, in tema di malattie rare e farmaci orfani, si sta finalmente arrivando, dopo oltre dieci anni, all'enucleazione di un apposito disegno di legge – nell'accogliere con favore le segnalazioni proposte dal senatore D'Ambrosio Lettieri, pone quindi in votazione, previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, come da lei sottoposto ed integrato nel corso della discussione, che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 29

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che l'obiettivo della proposta in esame è quello di istituire un quadro generale per la prestazione di un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri circa le prestazioni, l'organizzazione e la fornitura delle cure;

considerato che le cure sanitarie sono state escluse dal campo di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e che occorre pertanto avvalersi di uno strumento specifico volto a fornire maggiore chiarezza nell'ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;

considerato che la proposta non pregiudica il quadro comunitario vigente in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per le persone assicurate, bensì aggiunge un meccanismo alternativo che consente più agevolmente a tutti i pazienti di curarsi in un altro Stato membro, mantenendo il diritto al rimborso delle stesse spese che avrebbero sostenuto in patria;

tenuto conto che, a tale riguardo, occorre garantire un'applicazione coerente della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui è necessario che gli Stati membri concilino, da una parte, i principi e l'economia dei loro sistemi di cure sanitarie e, dall'altra, le esigenze derivanti dalle libertà fondamentali, e che vi sia l'obbligo, per le autorità responsabili del servizio sanitario nazionale, di prevedere dei meccanismi di assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite ai propri pazienti in un altro Stato membro;

tenuto conto del fatto che la proposta provvede altresì ad assicurare un'adeguata cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria, nella quale rientrano anche la libera circolazione delle informazioni circa lo stato di salute del paziente, il mutuo riconoscimento delle prescrizioni mediche e la libera circolazione dei medicinali, seppur con misure volte a tutelare la protezione della salute;

valutati con favore gli emendamenti di compromesso approvati dalla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e alimentare del Parlamento europeo il 30 e 31 marzo 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà:

poiché la proposta contribuisce a regolare numerosi aspetti transnazionali derivanti dalla libera circolazione dei servizi sanitari, che non potrebbero essere adeguatamente risolti dai singoli Stati membri e che comunque non sembrano, in astratto, pregiudicare le competenze di questi ultimi in merito all'organizzazione e alla fornitura dei servizi sanitari, ritiene che essa sia conforme al suddetto principio;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità:

considerato che la proposta si limita solo ad enunciare i principi generali di un quadro comunitario, lasciando agli Stati membri ampio margine per dare attuazione agli stessi, in base alle condizioni nazionali, regionali o locali, ritiene che essa sia conforme al suddetto principio;

c) per quanto concerne il merito:

si ritiene auspicabile una maggiore attenzione sul tema degli standard minimi di qualità nella prestazione delle cure, al fine di garantire, pur nella considerazione della competenza degli Stati in materia di organizzazione e funzionamento dei sistemi sanitari, una tendenziale omogeneizzazione dell'affidabilità delle prestazioni fornite da sistemi sanitari tra loro molto diversi. E ciò anche attraverso la destinazione di risorse specifiche e una maggiore cooperazione in materia di assistenza sanitaria;

con riferimento al tema degli errori sanitari e alla necessità di garantire il risarcimento del danno subito dal paziente nel caso di cure ricevute all'estero, appare opportuno una previsione che renda certo il conseguimento di una compensazione monetaria per il danno subito e che non renda difficile o estremamente gravosa la proposizione dell'azione giudiziaria. Allo scopo, si potrebbe fare riferimento al regolamento (CE) n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e al regolamento (CE) n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II);

in riferimento all'articolo 6, paragrafo 4, relativo al meccanismo di calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai fini del rimborso, occorrerà fissare un livello di rimborso che da un lato non leda il diritto dei pazienti di farsi curare all'estero e dall'altro non incentivi la mobilità verso gli altri Stati membri, anche tenendo conto dei casi in cui la prestazione erogata all'estero presenti un costo inferiore a quello dello Stato membro di affiliazione;

inoltre, in riferimento al medesimo paragrafo 4, si ritiene opportuno inserire una disposizione in base alla quale per i pazienti affetti da malattie rare sia previsto il diritto di rimborso anche se le terapie mediche e farmacologiche – ivi comprese quelle che si avvalgono della preparazione galenica – ricevute non sono previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione;

in riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, ed alla definizione di cure sanitarie ospedaliere, da rimettersi ad un elenco elaborato e successivamente aggiornato dalla Commissione, si ritiene opportuno prevedere che tale elenco sia redatto dagli Stati membri sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 1 della proposta;

si ritiene auspicabile l'introduzione di una clausola di garanzia, analoga a quella prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, lett. *b*) (che si riferisce al flusso in uscita), atta a consentire ad uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e di rispetto dei tempi medi di attesa;

si ritiene opportuno esplicitare, nell'ambito delle disposizioni relative al riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro, di cui all'articolo 14, che il requisito dell'autenticità non possa prevedere la validità di prescrizioni conseguenti a visite telematiche.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 8 aprile 2009

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

La seduta inizia alle ore 13,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero

Il presidente FIRRARELLO ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del Comitato, svoltosi il 1° aprile scorso, è stata convenuta l'opportunità dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero.

La procedura informativa è finalizzata ad acquisire una panoramica quanto più ampia possibile sulle tematiche di interesse per le comunità italiane all'estero.

L'indagine potrà includere le seguenti audizioni: Ministro degli affari esteri e responsabili delle strutture amministrative competenti; Ministro dell'interno e responsabili delle strutture amministrative competenti; Ministro dell'economia e delle finanze e responsabili delle strutture amministrative competenti; Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega in materia di informazione, comunicazione ed editoria; Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES); Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE); RAI-Radiotelevisione Italiana e Rai International; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; rappresentanti diplomatici e consolari nei Paesi con consistenti comunità italiane; rappresentanti di enti, istituzioni italiane e istituti di patronato presenti presso le comunità all'estero; studiosi ed esperti della materia; istituti di ricerca demografica; istituti di ricerca internazionale ed enti internazionalistici.

Il Presidente propone quindi di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, sulla base del programma dianzi delineato.

Il senatore RANDAZZO (PD), nel condividere l'impostazione della procedura informativa, incentrata sulle problematiche che interessano i cittadini italiani residenti all'estero, propone di integrare l'elenco delle audizioni con quella della Consulta Nazionale Emigrazione.

Il senatore PEGORER (PD) condivide, a nome del proprio Gruppo parlamentare, la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sulle tematiche di competenza del Comitato.

Il Comitato unanime conviene, quindi, sulla proposta del Presidente, ampliando l'elenco delle audizioni nel senso suggerito dal senatore Randazzo.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 aprile 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal portavoce, dottor Franco Angrisani.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunica altresì che il Presidente della Camera ha nominato il deputato Aniello Formisano membro della Commissione, in sostituzione del deputato Massimo Donadi, dimissionario.

Il deputato Formisano sostituisce il deputato Donadi anche nella composizione della Sottocommissione permanente per l'accesso.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione, nonché Tribune elettorali, per le elezioni europee del 2009

(Audizione svolta)

Il presidente CALABRÒ svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati BELTRANDI (PD), RAO (UDC), CARRA (PD), CAPARINI (LNP), GENTILONI SILVERI (PD) e SARDELLI (Misto), nonché i senatori MORRI (PD), VIMERCATI (PD) e VITA (PD).

Replica il presidente CALABRÒ.

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato come il confronto odierno abbia consentito di chiarire i distinti ruoli delle due istituzioni, Autorità e Commissione, che però possono lavorare in sintonia nella definizione di strumenti normativi effettivamente applicabili, dichiara conclusa l'audizione.

Comunica quindi che presso la Camera dei deputati sono in corso votazioni e che i deputati della Commissione devono dunque allontanarsi.

Il deputato BELTRANDI (PD) lamenta che, per l'ennesima volta, non si giungerà all'approvazione della risoluzione sulle tribune politiche.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10 è ripresa alle ore 16,12).

Il PRESIDENTE, considerati i concomitanti lavori della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 8 aprile 2009

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

Interviene il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sen. Maurizio Sacconi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il senatore Maurizio SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonino LO PRESTI (*PdL*) e il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) al quale replica brevemente il senatore Maurizio SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*.

Interviene per porre domande e formulare considerazioni il senatore Adriano MUSI (*PD*).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera e al Senato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 8 aprile 2009

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 8 aprile 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Esame del regolamento interno (Esame e approvazione)

Gaetano PECORELLA, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, già illustrata all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione svoltasi ieri e sulla quale si è registrata una diffusa condivisione. Avverte che, non risultando presentati emendamenti, si procederà alla votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.

Alessandro BRATTI (*PD*) dichiara di condividere l'impianto sostanziale della proposta di regolamento, sottolineando l'opportunità di contenere le spese per le consulenze.

La Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, intervenendo per una comunicazione alla Commissione, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitu-

tiva, della collaborazione a tempo pieno e non retribuito del dottor Cesare Martellino, magistrato di Cassazione.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle 8,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,20 e dalle ore 14,35 alle ore 15,10.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Organizzazione delle attività)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Delle riunioni di ciascun Comitato è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati possono svolgere audizioni in forma libera ed effettuare missioni, previa delegazione da parte della Commissione o dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sè o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

5. Il rinnovo della Commissione trascorso un biennio dalla sua costituzione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Comitati)

1. In caso di dimissioni, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salve le seguenti ipotesi:

a) la partecipazione di testimoni da escutare o di persone da ascoltare in audizioni libere ai sensi degli articoli 12, 13 e 14;

b) la presenza dei componenti della Segreteria di cui all'articolo 20;

c) la presenza o la partecipazione dei collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 5.

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, che sono successivamente diramati nelle forme ordinariamente previste per le convocazioni parlamentari.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 9.

(Numero legale e deliberazioni della Commissione)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da almeno tre componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

4. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

5. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Pubblicità dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne nei casi di cui all'articolo 4, comma 2 della legge istitutiva, ovvero negli altri casi decisi dalla Commissione.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nei casi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni avvalendosi di tutti i mezzi di indagine previsti dal codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli esclusi dal comma 3 dell'articolo 1 della legge istitutiva

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 13.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 16.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.

2. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

Art. 15.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente in caso di reati di cui agli articoli da 366 a 370 del codice penale.

Art. 16.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.

(Relazione al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con

relazioni generali, nonchè ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

Art. 21.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 6, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

Art. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si applica la legge istitutiva.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 aprile 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).